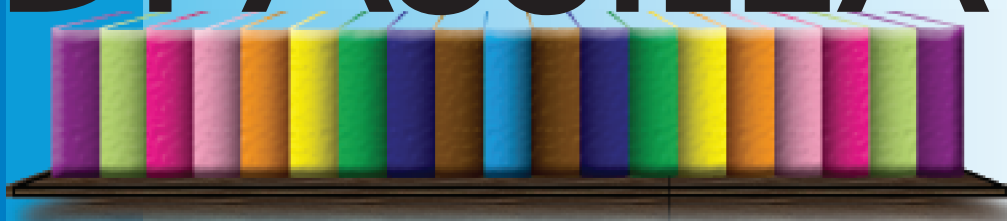


numero

2

DI ASSILEA



Tracciare la rotta...

VADEMECUM DEL LEASING NAUTICO

in collaborazione con
il **Comando Generale del Corpo**
delle **Capitanerie di Porto - Guardia Costiera**



Novembre 2007

LA BIBLIOTECA

LA BIBLIOTECA DI ASSILEA N° 2 - NOVEMBRE 2007



Tracciare la rotta...

**VADEMECUM
del
LEASING NAUTICO**

***in collaborazione con
il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera***



Novembre 2007

VADEMECUM del LEASING NAUTICO

in collaborazione con

il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera

Commissionato da:

*Assilea Servizi Surl
Piazzale Ezio Tarantelli n.100
00144 Roma*

Redazione a cura di:

*Assilea
Associazione Italiana Leasing
Piazzale Ezio Tarantelli n.100
00144 Roma
www.assilea.it*

Team di progetto

*Andrea Beverini
Gianluca De Candia*

Un particolare ringraziamento è rivolto al Capitano di Fregata (CP) Aniello Raiola del Comando Generale che, con entusiasmo e professionalità, ha fornito una preziosa e meticolosa consulenza, indispensabile alla stesura del presente documento.

Novembre 2007

Prefazione

Non è più solo una “raffica”!

Ma il vento della crescita del settore della Nautica da Diporto soffia costante, teso e gonfia le vele, anno dopo anno.

Un successo che premia la serietà e la caparbia della cantieristica nazionale e internazionale e che stimola a continuare ad investire in ricerca e sviluppo realizzando prodotti all'avanguardia e ricchi di soluzioni innovative. Traguardi raggiunti per soddisfare le esigenze di un pubblico sempre più attento ai molteplici risvolti tecnici, gestionali, economici che ruotano intorno al mondo della “barca”; un pubblico di operatori professionisti, ma anche persone comuni, famiglie, che dopo anni di indifferenza riscopre il piacere di vivere attivamente il mare e speriamo anche responsabilmente.

La Nautica da Diporto in Italia conferma l'ottimo stato di salute grazie anche alle possibilità e alle forze messe in campo dal settore delle società di leasing che crede e sostiene la tradizione marinaresca italiana. Un settore finanziario dinamico e competitivo, sostenuto da una attenta legislazione fiscale che ha vinto la competizione tributaria con la Francia e che ha compreso l'importanza e l'opportunità offerta dalla Nautica da Diporto italiana di contribuire al rilancio dell'economia del nostro paese.

Le ormai numerose società di leasing attive nel comparto registrano incrementi significativi degli investimenti di questa nicchia specialistica che ultimamente è giunta a rappresentare quasi il 7 % del mercato leasing complessivo.

*Si tratta talvolta di operazioni di non semplice gestione che richiedono una forte specializzazione da parte della società di leasing concedente. In quest'ottica la nostra Associazione opera già da tempo in stretta collaborazione con il **Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto** al fine di risolvere le possibili criticità che possono insorgere in particolare nella fase di iscrizione presso i Registri competenti o durante la vita del contratto di leasing.*

*Il Patrimonio accumulato nel corso di questa pluriennale collaborazione ha fatto nascere l'idea – sostenuta con grande convinzione dal **Comandante Generale Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Raimondo Pollastrini e dalla sua competente struttura tecnica** - di produrre una guida operativa del Leasing nella Nautica da Diporto: un “Vademecum del Leasing Nautico” indirizzato sia agli utenti finali “Utilizzatori” e sia agli operatori del Leasing nostri Associati, che accompagna per mano il lettore in tutte le fasi del processo d'acquisto e di gestione di un'unità da diporto (natante – imbarcazione – nave) tipiche e conseguenti un'operazione di Leasing.*

Vengono trattati anche aspetti di natura fiscale, ma soprattutto si cerca di chiarire le incombenze procedurali tipiche di un contratto di leasing. Temi come stipula e registrazione dei contratti di leasing o iscrizione nei registri navali trovano così finalmente una chiara definizione alla luce dell'interesse contemporaneo di tre interlocutori.

Il Vademecum è presentato nel corso del consueto scenario del Salone Nautico di Genova nell'ambito delle iniziative concordate da Assilea insieme ad UCINA, con la quale Assilea ha in essere da sempre uno stretto legame di collaborazione.

Rosario Corso
Presidente Assilea
Associazione Italiana Leasing

INDICE

IL LEASING (LOCAZIONE FINANZIARIA)	8
IL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO	9
1. <i>Classificazione delle unità da diporto</i>	9
1.a <i>Natante da diporto</i>	10
1.b <i>Imbarcazione da diporto</i>	12
1.c <i>Nave da diporto</i>	13
IL LEASING DI UNITÀ DA DIPORTO	14
1. <i>Le fasi di un'operazione di leasing nautico</i>	15
1.a <i>La preventivazione</i>	15
1.b <i>La delibera</i>	15
1.c <i>Il contratto di leasing</i>	15
1.d <i>L'atto di acquisto dell'unità da diporto da concedere in leasing</i>	16
1.e <i>L'iscrizione delle unità da diporto acquisite in leasing</i>	17
2. <i>La documentazione</i>	21
2.a <i>Licenza di navigazione</i>	22
2.b <i>Certificato di sicurezza</i>	23
2.c <i>Conformità e Marcatura CE</i>	24
2.d <i>Manuale del proprietario</i>	25
2.e <i>Assicurazione</i>	25
2.f <i>Dichiarazione di potenza del motore</i>	25
2.g <i>Licenza d'esercizio Rtf</i>	26
2.h <i>Certificato Limitato di Radiotelefonista</i>	26
2.i <i>Autorizzazione alla navigazione temporanea (targa prova)</i>	27
2.l <i>Ruolino di equipaggio</i>	27
3. <i>Navi da diporto</i>	28
4. <i>Variazioni della durata del contratto di leasing</i>	28
5. <i>Il riscatto del contratto di Leasing</i>	28
5.1 <i>Il trasferimento di proprietà dell'unità da diporto riscattata</i>	28
5.2 <i>Riscatto ordinario e/o anticipato con utilizzatore nominato in precedenza armatore (ante Codice della Nautica da Diporto)</i>	28
6. <i>Il subentro nel contratto di leasing</i>	30
7. <i>La cancellazione</i>	30
8. <i>Il regime IVA</i>	32
IL LEASING DI UNITÀ DA DIPORTO ADIBITE AD USO COMMERCIALE	34
1. <i>La dichiarazione di armatore</i>	35
2. <i>Nomina e revoca dell'armatore</i>	35
3. <i>Il regime IVA</i>	36
LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE	38
LA CESSIONE IN BLOCCO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA A BANCHE OD INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI	39
LA MODULISTICA	41
CONTATTI E RIFERIMENTI	41
IL GLOSSARIO	42
LA NORMATIVA E LA PRASSI DI RIFERIMENTO	46
BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE	46
ALLEGATI	47

IL LEASING (LOCAZIONE FINANZIARIA)

Per locazione finanziaria si intende l'operazione di finanziamento posta in essere da una banca o da un intermediario finanziario (locatore) consistente nella concessione in utilizzo per un determinato periodo di tempo e dietro il pagamento di un corrispettivo periodico (canone), di un'unità da diporto acquistata o fatta costruire dal locatore da un terzo fornitore, su scelta e indicazione del Cliente (utilizzatore), che ne assume così tutti i rischi e conserva una facoltà al termine della predetta durata contrattuale di acquistare l'unità da diporto ad un prezzo prestabilito ed eventualmente di prorogarne il suo utilizzo a condizioni economiche predeterminate o predeterminabili.

Fornitore ed Utilizzatore possono coincidere (cosiddetto lease-back).

In sostanza, con l'operazione di locazione finanziaria (*leasing finanziario*):

- il locatore concede all'utilizzatore l'uso dell'unità da diporto per un determinato periodo di tempo a fronte del pagamento di un corrispettivo periodico (canone);
- l'unità da diporto è acquistata dal locatore su scelta e indicazione dell'utilizzatore;
- l'utilizzatore ancorché non proprietario assume tutti i rischi relativi al perimento dell'unità da diporto acquisita in leasing;
- in favore dell'utilizzatore è prevista una opzione finale di acquisto del bene locato ad un prezzo contrattualmente predeterminato (c.d. opzione di riscatto).

Da un punto di vista sostanziale quindi la locazione finanziaria realizza una forma di finanziamento per l'uso dell'unità da diporto, garantito dal mantenimento in capo al locatore della proprietà del bene stesso sino al momento del suo eventuale riscatto da parte dell'utilizzatore.

Nel caso di riscatto, si deve procedere al passaggio di proprietà dell'unità da diporto. Successivamente, la Società di Leasing verificherà che sia stata effettivamente eseguita la corretta trascrizione dell'atto di vendita da parte del cessionario (ex utilizzatore), in modo da essere certa che eventuali terzi danneggiati non potranno più rivalersi su di essa.

Il contratto di locazione finanziaria delle imbarcazioni e delle navi da diporto deve essere redatto per iscritto a pena di nullità ai sensi dell'art.117 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385 (Testo Unico Legge bancaria).

Non è previsto l'obbligo di tenere a bordo originale o copia conforme del contratto di leasing.

A seguito della stipulazione di un contratto di locazione finanziaria, l'unità da diporto locata viene detenuta dall'utilizzatore il quale esercita la navigazione e ne assume la responsabilità ed i rischi.

IL CODICE DELLA NAUTICA DA DIPORTO

Il Codice della Nautica da Diporto (Decreto Legislativo 18 luglio 2005, n.171), in vigore dal 15 settembre 2005, ha portato una serie di innovazioni volte a innovare e snellire le procedure esistenti, oltre a riorganizzare la normativa in un unico testo.

Di seguito riportiamo le innovazioni più importanti.

Distinzione delle unità da diporto in base al loro diverso uso:

- unità da diporto per **uso diportistico**, se utilizzate per una navigazione in acque marittime o interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fini di lucro
- unità da diporto per **uso commerciale**, se utilizzate per fini di lucro:
 - come oggetto di contratti di locazione e di noleggio
 - per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto
 - come unità appoggio utilizzata da centri di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo.

La distinzione tra uso **diportistico** ed uso commerciale dei mezzi di navigazione consente di stabilire il regime applicabile da un punto di vista civilistico, amministrativo e fiscale.

Altre innovazioni del Codice della Nautica da Diporto:

- semplificazione delle procedure di iscrizione
- introduzione di istituti mancanti (ad es. perdita di possesso, obbligatorietà delle trascrizioni)
- introduzione del concetto di utilizzatore
- introduzione di un regime sanzionatorio autonomo per il diporto e introduzione dell'illecito per omessa trascrizione
- previsione della patente per disabili.

In fase di approvazione: regolamento di attuazione del Codice della Nautica da Diporto

1. Classificazione delle unità da diporto

La classificazione dei mezzi destinati alla navigazione da diporto dipende da:

lunghezza dello scafo

unità da diporto: sono le costruzioni di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione destinate alla navigazione da diporto, suddivise in:

(Tabella 1)

UNITA' da DIPORTO		
NATANTE	IMBARCAZIONE	NAVE
lunghezza scafo	lunghezza scafo	lunghezza scafo
fino a 10,00 metri	da 10,01 a 24,00 metri	da 24,00 metri

Come misurare la lunghezza?

La modalità di misurazione delle unità da diporto è quella “standard armonizzata” secondo la norma UNI EN ISO 8666:

“La lunghezza dello scafo deve essere misurata con un piano che attraversa la parte più prodiera e l'altro la parte più poppiera dell'unità. (omissis). Questa lunghezza esclude le parti rimovibili che possono essere staccate in modo non distruttivo e senza influire sull'integrità strutturale dell'unità, per esempio alberi, bompressi, pulpiti a ciascuna estremità dell'unità, accessori della testa di ruota, timoni, motori entro fuoribordo, motori fuoribordo e relative staffe e piastre di supporto, piattaforme d'immersione, piattaforme d'imbarco, bottacci e parabordi”.

marcatatura CE e categorie di progettazione

Le unità da diporto provviste di marcatatura CE sono classificate in base alla Categoria di Progettazione che indica i requisiti di sicurezza e le condizioni **meteo-marine** per cui l'unità è stata progettata:

(Tabella 2)

Categoria	Navigazione	Forza del vento	Altezza onde	Note
A	alto mare	superiore a 8 (scala Beaufort)	superiori a 4 metri	per viaggi di lungo corso
B	al largo	max 8 (scala Beaufort)	max fino a 4 metri	per crociere d'altura
C	in prossimità della costa	max 6 (scala Beaufort)	max fino a 2 metri	per crociere in acque costiere
D	in acque protette	max 4 (scala Beaufort)	max fino a 0,5 metri	per crociere in acque costiere riparate

Tutte le unità da diporto non marcate CE, per essere immatricolate nella CE devono ottenere preventivamente tale marcatatura/ certificato di idoneità.

1.a Natante da diporto

I natanti da diporto sono unità da diporto: a remi, oppure con lunghezza pari o inferiore a 10 metri.

Non sono soggetti a:

- obbligo d'iscrizione nei registri presso gli Uffici deputati dello Stato,
- possesso della licenza di navigazione
- possesso del certificato di sicurezza.

In caso di iscrizione facoltativa del natante, il mezzo è immatricolato nel registro delle imbarcazioni da diporto e di queste segue il regime giuridico. È prassi delle società di leasing registrare anche i natanti per una loro univoca identificazione.

I natanti hanno dei limiti alla navigazione?

I natanti da diporto hanno dei limiti di navigazione in base al tipo e all'esistenza o meno della «marcatatura CE»:

(Tabella 3)

Tipo natante	Limiti
particolari jole - pattini – sandolini - pedalò - tavole a vela - vele con superficie velica inferiore a 4 mq - moto d'acqua e mezzi simili	1 miglio
Non marcati CE	6 miglia
non marcati CE ma omologati per la navigazione senza alcun limite ¹	12 miglia
marcati CE	come per le imbarcazioni marcate CE, secondo la categoria di appartenenza ma non oltre le 12 miglia

La navigazione oltre le 12 miglia, vale a dire al di fuori delle acque territoriali, è regolata dalla convenzione internazionale di Montego Bay del 1982 (ratificata dall'Italia).

In questa convenzione è previsto che la nazionalità di un mezzo nautico che naviga in acque internazionali, sia comprovata dai documenti di bordo. I natanti, non essendo iscritti, sono privi di tale documentazione e considerati privi di nazionalità (bandiera): pertanto, sono soggetti in alto mare alla Polizia della navigazione svolta da navi militari di qualsiasi Stato sottoscrittore della Convenzione, senza potersi avvalere del regime della bandiera nazionale.



Ci sono deroghe per i natanti?

I natanti che sono invitati a manifestazioni sportive o d'altro genere organizzate da federazioni sportive o dalla Lega Navale Italiana o che effettuano allenamento, possono navigare senza alcun limite dalla costa. La medesima deroga è prevista per i natanti che di norma possono navigare entro 1 miglio dalla costa (pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela, natanti a vela con superficie velica pari o inferiore a quattro metri quadrati, moto d'acqua e mezzi simili); invece nel caso di allenamenti è richiesta un'apposita autorizzazione da parte della competente Autorità Marittima.

Quante persone è possibile trasportare su un natante?

Il numero delle persone trasportabili a bordo dei natanti è indicato:

- per i natanti con marcatura CE, nel “manuale del proprietario” e sulla targhetta del costruttore fissata sullo scafo
- per i natanti senza marcatura CE, nel certificato di omologazione rilasciato dall'Organismo tecnico oppure è quello indicato nell'art. 13

¹ Comprende anche i *natanti* riconosciuti idonei alla navigazione senza limiti dalla costa da un organismo tecnico autorizzato o notificato.

del Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto (D.M. 5/10/99, nr. 478).

1.b Imbarcazione da diporto

Le imbarcazioni da diporto sono tutte le costruzioni destinate alla navigazione da diporto che hanno una lunghezza dello scafo compresa fra 10,01 e 24 metri.

Queste unità sono soggette a:

- obbligo dell'iscrizione
- possesso della licenza di navigazione
- possesso del certificato di sicurezza.

L'iscrizione va effettuata presso i Registri delle Imbarcazioni da Diporto (RID) tenuti da:

- Capitanerie di porto
- Uffici Circondariali Marittimi
- Uffici Provinciali del Dipartimento Trasporti Terrestri (dei Servizi integrati infrastrutture e trasporti) autorizzati dal Ministro dei Trasporti.

Le imbarcazioni da diporto devono esporre la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla di individuazione, costruita nel seguente modo, a seconda degli uffici di iscrizione:

- Capitanerie di porto e Uffici Circondariali Marittimi: sigla ufficio di iscrizione + numero progressivo + D (es. VE1254D)
- Uffici provinciali DTT: N + numero progressivo + sigla della provincia (es. N1254 TO)

Le imbarcazioni da diporto hanno dei limiti alla navigazione?

I limiti di navigazione delle imbarcazioni da diporto sono riportati sulla licenza di navigazione:

- con marcatura CE, dipendono dalla categoria di progettazione (vedi tabella 2)
- senza marcatura CE, entro 6 miglia o senza alcun limite dalla costa.

Ci sono deroghe per le imbarcazioni da diporto?

Anche per le imbarcazioni da diporto, in occasione di manifestazioni sportive (e relativi allenamenti) o d'altro genere, valgono le deroghe enunciate per i natanti da diporto.

Quante persone è possibile trasportare su una imbarcazione da diporto?

Il numero delle persone trasportabili su un'imbarcazione è determinato dal costruttore che lo dichiara nella Dichiarazione di Conformità CE; in fase di iscrizione viene riportato sulla licenza di navigazione.

In caso di imbarcazione con più categorie di progettazione e quindi, con diversi numeri massimi di persone trasportabili, il numero delle persone trasportabili varierà in funzione del tipo di navigazione effettuata.

L'equipaggio, non è più determinato a priori dall'ufficio di iscrizione (né riportata sulla licenza), bensì rientra nelle responsabilità del comandante

del mezzo determinarne la quantità e la qualità in relazione alla navigazione da effettuare, alle condimeteo e alla distanza da porti sicuri.

1.c Nave da diporto

Sono tutte le unità da diporto con lunghezza dello scafo superiore a 24 metri.

Queste unità sono soggette a:

- obbligo di iscrizione
- licenza di navigazione
- certificato di sicurezza per navigare.

I Registri d'iscrizione delle Navi da Diporto (RND) si trovano solo presso le Capitanerie di porto.

Le navi da diporto devono esporre la bandiera nazionale e sono contraddistinte dalla sigla di individuazione, costruita con il seguente schema: sigla capitaneria + numero progressivo + ND (ad esempio VE1309ND).

Le navi da diporto sono abilitate a navigare senza limiti di distanza dalla costa e, relativamente al numero delle persone trasportabili e all'equipaggio, valgono le stesse regole enunciate per le imbarcazioni da diporto.

Le navi da diporto sono soggette all'iscrizione nel Registro delle Navi in Costruzione.

A seguito della dichiarazione di varo è necessario provvedere **all'iscrizione della nave nei registri del diporto**. Nel caso in cui l'iscrizione avvenga a nome dello stesso soggetto che risulta proprietario nel registro delle navi in costruzione, si tratterà di un semplice passaggio di registro; se invece la nave viene iscritta a nome di altro soggetto, sarà necessario effettuare un vero e proprio passaggio di proprietà, con relativa trascrizione.

Registro navi in costruzione

Al registro delle navi in costruzione, tenuto presso le Capitanerie di Porto e presso gli Uffici Circondariali Marittimi, devono essere iscritte le navi da diporto progettate dai cantieri.



Per effettuare l'iscrizione è necessario redigere il progetto della nave, firmato da un ingegnere navale e presentare la **dichiarazione di costruzione** prodotta dal cantiere navale costruttore, in cui viene dichiarato anche se la nave è costruita per il cantiere stesso o per conto di terzi. In quest'ultimo caso, deve essere sottoscritto il contratto di costruzione

(*species* del contratto di appalto) tramite atto formale tra committente e cantiere che deve essere trascritto.

Quando la nave è costruita, deve essere prodotta presso l'Ufficio di iscrizione la **dichiarazione di varo** sotto la responsabilità del proprietario, che è il soggetto committente della nave (cantiere navale oppure acquirente dichiarato nella dichiarazione di costruzione).

IL LEASING DI UNITÀ DA DIPORTO

Con l'entrata in vigore del Nuovo Codice della Nautica da Diporto (D.lgs. n°171/2005), il Legislatore ha colmato una grave lacuna dell'ordinamento, prevedendo una serie di disposizioni riguardanti la disciplina del leasing:

- l'iscrizione delle unità da diporto utilizzate in locazione finanziaria (art.16);
- la responsabilità civile dell'utilizzatore verso i terzi derivante dalla circolazione delle unità da diporto utilizzate in locazione finanziaria (art.40, c.2);
- le norme sanzionatorie per le violazioni di disposizioni in materia di navigazione commesse con unità da diporto utilizzate in locazione finanziaria. (art.53, c.5).

Il Codice velocizza le formalità previste per l'iscrizione delle unità da diporto acquisite in leasing; non occorre più la macchinosa e costosa procedura di "dichiarazione d'armatore" prima a carico dell'utilizzatore acquirente del mezzo nautico, ma è sufficiente annotare sul registro navale e sulla licenza di navigazione il nome dell'utilizzatore accanto a quello della società di leasing proprietaria del mezzo, nonché la data di scadenza del contratto.

Nel dare risalto alla natura finanziaria del contratto di leasing che, in sostanza attribuisce all'utilizzatore i benefici derivanti dall'unità da diporto locata e i relativi rischi, tanto da poter considerare l'utilizzatore stesso come il soggetto che ha il potere di disporre (materialmente) del bene alla stregua del proprietario, il Codice esonera la società di



leasing (proprietaria del mezzo nautico) da ogni responsabilità in caso di violazioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie (art.53), nonché dalla responsabilità civile verso i terzi derivante dalla circolazione dell'unità (art.40)².

² Unica eccezione è al momento ancora rappresentata dalla previsione di responsabilità in capo al proprietario per il periodo in cui l'unità da diporto in leasing ha ottenuto l'immatricolazione provvisoria.

1. Le fasi di un'operazione di leasing nautico

Le unità da diporto oggetto di un contratto di locazione finanziaria prevedono una serie di adempimenti amministrativo/burocratici cui attenersi nel corso della durata del contratto.

Determinati adempimenti, d'altra parte, sono necessari in virtù della particolare tipologia di rapporto contrattuale che prevede la presenza contemporanea di tre soggetti interessati: fornitore – locatore – locatario; ognuno di questi soggetti deve o ha la possibilità di espletare nelle tempistiche stabilite tutti gli adempimenti necessari a non incorrere in illeciti penali e civili.

Le fasi di un'operazione di leasing su un'unità da diporto si possono così sintetizzare:

- a. preventivazione
- b. delibera
- c. contratto di leasing
- d. atto di acquisto dell'unità da diporto da concedere in leasing
- e. iscrizione dell'unità da diporto acquisita in leasing

1.a La preventivazione

L'attività di preventivazione della società di leasing in un'operazione di leasing nautico non si discosta dalla prassi seguita per altre operazioni (immobiliari, auto, etc.), fatto salvo il fatto che è necessario sapere sia la lunghezza dell'unità da diporto che il tipo di propulsione (vela o motore) al fine di individuare la percentuale del canone periodico da assoggettare ad IVA (specificata nel paragrafo dopo il subentro).

1.b La delibera

L'iter deliberativo è il medesimo in uso per le altre operazioni. Unica peculiarità: la proposta deve essere accompagnata da una dettagliata offerta del fornitore, dalla quale si possa evincere il costo degli allestimenti personalizzati richiesti dal cliente (utilizzatore).

Una volta ottenuta la delibera interna per l'avvio dell'operazione di leasing la società di leasing richiede al fornitore copia dei seguenti documenti:

- conformità CE e attestazione CE del tipo ove prevista (n.b. quest'ultima è obbligatoria per le unità superiori ai 12 metri di l.f.t. di categoria A, B e C; negli altri casi è facoltativa)
- certificato/i potenza motore/i.

Da questi documenti sarà possibile per la società di leasing individuare alcuni dati identificativi (numero dello scafo e matricola/e motori) da inserire nella contrattualistica.

In questa fase è buona norma per la società di leasing concordare con il fornitore le modalità per l'espletamento delle successive formalità burocratiche.

1.c Il contratto di leasing

Il contratto di locazione finanziaria delle imbarcazioni e delle navi da diporto deve essere redatto per iscritto a pena nullità ai sensi dell'art.117

del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385 (Testo Unico Legge bancaria).

La registrazione del contratto

Prima di procedere alla iscrizione presso i Registri competenti, si deve provvedere alla registrazione del contratto di leasing presso gli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

La registrazione del contratto di leasing non richiede l'autentica delle firme del contratto di leasing.

1.d L'atto di acquisto dell'unità da diporto da concedere in leasing

I titoli di proprietà sono quelli indicati all'articolo 2657 del Codice Civile, più un titolo particolare previsto dall'art 252 comma 2, del Codice della Navigazione :

- atto pubblico
- scrittura privata con firme autenticate da un notaio o dagli uffici comunali o dai titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA)
- dichiarazione unilaterale di vendita con firma del venditore autenticata da un notaio o dagli uffici comunali o dai titolari degli Sportelli Telematici dell'Automobilista (STA) (n.b.: per tutte le imbarcazioni e per le navi di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate³).
- sentenza.

L'atto di acquisto (in tre originali) deve poi essere registrato presso l'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate; questi restituisce 2 originali, uno dei quali conservato dalla società di leasing e l'altro da consegnare all'Ufficio per la trascrizione.

La ricevuta emessa dall'Agenzia delle Entrate in seguito alla presentazione dell'atto e al pagamento delle imposte di registro, è sufficiente ai fini della trascrizione e dell'interruzione dei termini previsti dall'art 17 del Codice della Nautica da Diporto, salvo la successiva presentazione dell'originale dell'atto registrato.

L'acquirente (società di leasing) deve essere in possesso di fattura/ bolletta doganale/ atto registrato nel quale risultino oltre l'adempimento degli obblighi fiscali e doganali anche le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato nonché la descrizione tecnica dell'unità oggetto di compravendita.



³ Il comma 2 dell'art.252 Codice della Navigazione prevede che "Tuttavia, quando si tratta delle navi o dei galleggianti indicati nel secondo comma dell' articolo 249, è sufficiente una dichiarazione dell' alienante, con sottoscrizione autenticata."

Per le unità da diporto, con lunghezza ft = < a 24 mt., le società di leasing sono solite ricorrere all'atto di vendita "unilaterale" con firma autenticata dall'ufficio comunale o dall'agenzia STA abilitata.

Per le unità da diporto, con lunghezza ft > a mt. 24, l'atto di vendita è in genere sempre trilaterale, con contestuale nomina d'armatore, autentica e registrazione da parte di un notaio.

Per le unità da diporto nuove - acquistate all'estero - da concedere in locazione finanziaria, il "bill of sale" con firme autenticate, tradotto a cura di interprete autorizzato dal Tribunale o dal Consolato e registrato per l'uso che ne viene fatto in Italia, è titolo valido per l'iscrizione, che può avvenire anche ai sensi dell'art. 16 cod. dip.

1.e L'iscrizione delle unità da diporto acquisite in leasing

Le unità da diporto oggetto di contratto di locazione finanziaria sono iscritte a nome del locatore (proprietario dell'unità da diporto) con specifica annotazione del nominativo dell'utilizzatore e della data di scadenza del relativo contratto (cfr. art.16 cod. dip.):

- sul registro di iscrizione
- sulla licenza di navigazione

Non è necessaria, quindi, la procedura della "dichiarazione d'armatore", - prevista prima del 15 settembre 2005 ed imposta all'utilizzatore per diventare responsabile a tutti gli effetti del mezzo nautico e esonerare, così, la società di leasing (proprietaria dell'unità da diporto).

N.B.: L'annotazione dell'utilizzatore in locazione finanziaria è una figura nuova e non integra una forma di pubblicità navale che è prevista per i diritti reali. L'annotazione in esame, oltre a produrre gli effetti di cui agli artt. 40, comma 2, e 53, comma 5, applicando per analogia quanto previsto dall'art. 42, comma 2, denota l'esercizio dell'unità da diporto con i rischi e le responsabilità connesse da parte dell'utilizzatore.

Dove iscrivere / immatricolare un'unità da diporto acquisita in leasing?

Per gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali relativi a navi da diporto e a imbarcazioni da diporto è obbligatoria la trascrizione in appositi pubblici registri.

Le navi da diporto sono iscritte in registri tenuti:

- dalle Capitanerie di Porto

Le imbarcazioni da diporto sono iscritte in registri tenuti:

- dalle Capitanerie di Porto
- dagli uffici circondariali marittimi
- dagli uffici provinciali del Dipartimento dei trasporti terrestri.

I natanti sono esclusi dall'obbligo dell'iscrizione, della licenza di navigazione e del certificato di sicurezza; possono però essere iscritti nel registro delle imbarcazioni da diporto con conseguente applicazione delle norme relative.

Come iscrivere l'unità da diporto?

Il locatore (società di leasing) presenta la domanda presso il Registro delle Imbarcazioni da Diporto (RID) tenuto presso la Capitaneria di Porto, Ufficio Circondariale Marittimo o Ufficio DTT indicato dall'utilizzatore (cliente) unitamente ai seguenti documenti:

- titolo di proprietà (scrittura privata autenticata e registrata - con delibera per attribuzione poteri o estratto camerale con poteri - , atto pubblico, sentenza)
- dichiarazione di conformità CE rilasciata dal costruttore o suo mandatario stabilito nella UE (originale)
- attestazione CE del tipo (per le unità superiori ai 12 metri di l.f.t.), rilasciata da organismo notificato (originale o copia)
- dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore ovvero (per i vecchi motori) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità (solo per i motori e.b. ed e.f.b.) (originale);
- dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale
- contratto di leasing registrato
- versamento di € 61,97 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Capo XV - Cap. 2170;
- versamento di € 30,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Capo XXIII - Cap. 3567 e versamento di € 25,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Capo XXIII - Cap. 3567 (rilascio licenza); si può fare un unico versamento di € 55,00;
- versamento di € 20,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Capo XXIII - Cap. 3567 (solo nel caso di rilascio licenza provvisoria e sostituisce quello da €25,00);
- versamento in contanti di € 2,28 (costo stampato della licenza di navigazione per imbarcazioni marcate CE) ovvero di € 2,45 (per imbarcazioni non marcate CE)⁴
- n° 2 marche da bollo (da € 14,62) per la licenza e per il certificato di sicurezza.

Le imbarcazioni che navigano oltre le 6 miglia devono obbligatoriamente essere munite di apparato VHF; parallelamente alla richiesta di iscrizione si può effettuare la richiesta di licenza di esercizio RTF.

Nell'ipotesi di compravendita di una unità da diporto da parte di una società di leasing a mezzo di scrittura privata con firme autenticate, l'autentica di firma del rappresentante della società di leasing deve contenere il riconoscimento dei poteri del sottoscrittore da parte del notaio.

La documentazione da presentare all'ufficio marittimo deve essere completa; qualora non lo fosse l'ufficio marittimo chiederà formalmente all'interessato la regolarizzazione della pratica con la documentazione mancante, fissando un termine, decorso il quale la pratica sarà restituita.

⁴ In alcuni Uffici Marittimi è consentito effettuare il versamento mediante conto corrente postale.

Ovviamente la richiesta formale impedisce la decorrenza del termine di cui all'art. 58, comma 1, cod. dip. (venti giorni dalla presentazione della documentazione "prescritta").

La pubblicità relativa agli atti traslativi della proprietà relativi alle unità da diporto deve avvenire:

- su richiesta del nuovo proprietario, di un suo rappresentante (ma anche del precedente proprietario o di chiunque sia interessato alla trascrizione)
- entro sessanta giorni dalla data dell'atto
- mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione
- con annotazione sulla licenza di navigazione.

La ricevuta dell'avvenuta presentazione dei documenti per la pubblicità, rilasciata dall'ufficio di iscrizione, sostituisce la licenza di navigazione per la durata massima di venti giorni.

Imbarcazione (marcata CE) proveniente da un registro di uno Stato UE

La società di leasing può presentare, in luogo della documentazione tecnica, il certificato di cancellazione dal registro di provenienza (purché da esso risultino i dati tecnici dell'unità).

Nel caso di imbarcazione (che può essere marcata o meno CE) proveniente da un registro UE, si può presentare, in vece dell'atto di proprietà, il certificato di cancellazione, purché da esso risultino i dati del proprietario.

L'iscrizione provvisoria di un'imbarcazione da diporto

La società di leasing, prima di mettere in servizio un'imbarcazione da diporto, può richiedere l'immatricolazione provvisoria presentando la relativa domanda all'ufficio prescelto per l'iscrizione.



Con il codice della nautica da diporto del 2005 è stata introdotta la possibilità di effettuare l'immatricolazione provvisoria delle imbarcazioni da diporto nel caso in cui l'intestatario sia in possesso di tutta la documentazione elencata sopra, tranne del titolo di proprietà (ad es. atto di vendita sottoscritto e autenticato, ma non ancora registrato).

Alla richiesta devono essere allegati i seguenti documenti:

- copia della fattura attestante l'assolvimento dei pertinenti adempimenti fiscali e degli eventuali adempimenti doganali e contenente le generalità, l'indirizzo e il codice fiscale dell'interessato, nonché la descrizione tecnica dell'unità stessa (in sostituzione del titolo di proprietà);
- dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte dell'intestatario (società di leasing) della fattura per tutti gli eventi derivanti

dall'esercizio dell'imbarcazione, fino alla data della presentazione del titolo di proprietà (in sostituzione al titolo di proprietà);

- dichiarazione di conformità CE, unitamente a copia dell'attestazione CE del tipo, ove prevista;
- dichiarazione di potenza del motore o dei motori e.b. e e.f.b. di propulsione installati a bordo;
- copia del contratto di leasing registrato;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione camerale;
- versamento di € 61,97 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Capo XV - Cap. 2170;
- versamento di € 30,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Capo XXIII - Cap. 3567 e versamento di € 20,00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Capo XXIII - Cap. 3567 (rilascio licenza); si può fare un unico versamento di € 50,00;
- versamento in contanti di € 2,28 (costo stampato della licenza di navigazione per imbarcazioni marcate CE) ovvero di € 2,45 (per imbarcazioni non marcate CE)⁵
- n° 2 marche da bollo (da € 14,62) per la licenza e per il certificato di sicurezza.

Le imbarcazioni che navigano oltre le 6 miglia devono obbligatoriamente essere munite di apparato VHF; parallelamente alla richiesta di iscrizione provvisoria si può effettuare la richiesta di licenza di esercizio RTF.

L'iscrizione provvisoria dell'imbarcazione da diporto prevede l'assegnazione del numero d'immatricolazione e il rilascio della *licenza di navigazione provvisoria* con cui è possibile navigare al massimo per 6 mesi.

Se entro tale periodo non viene presentato il titolo di proprietà perfezionato e registrato presso l'Agenzia delle Entrate, l'immatricolazione si ha per non avvenuta (cancellazione dell'unità dai registri) e non è possibile usufruire nuovamente di tale forma di immatricolazione agevolata.

Sigle di individuazione

Per le unità da diporto immatricolate è prevista l'assegnazione di una sigla di individuazione, unica, e, su richiesta del proprietario (facoltativo), di un nome (unico per ufficio d'iscrizione). La sigla di individuazione è composta dalla sigla dell'ufficio d'iscrizione, dal numero progressivo d'iscrizione nel registro dell'ufficio e dalla lettera D o dalle due lettere ND, se trattasi, rispettivamente, di iscrizione nel registro delle imbarcazioni o in quello delle navi da diporto. La sigla deve essere applicata sulla fiancata dell'unità verso prora, a dritta, e verso poppa, a sinistra.

Per le imbarcazioni da diporto la sigla di individuazione è costruita nel seguente modo, a seconda degli uffici di iscrizione:

⁵ In alcuni Uffici Marittimi è consentito effettuare il versamento mediante conto corrente postale.

- Capitanerie di porto e Uffici Circondariali Marittimi: sigla ufficio di iscrizione + numero progressivo + D (es. VE1254D)
- Uffici provinciali DTT: N + numero progressivo + sigla della provincia (es. N1254 TO)

Per le navi da diporto la sigla di individuazione è assegnata solo dalle Capitanerie di Porto e la sigla è simile a quella delle imbarcazioni: alla fine deve essere inserita la sigla ND al posto di D (es. VE1254 ND).

Può un utilizzatore straniero iscrivere un'imbarcazione acquisita in leasing?

Un utilizzatore di nazionalità estera può iscrivere o mantenere l'iscrizione (nel caso di acquisto di un mezzo già iscritto) delle *imbarcazioni* e delle *navi da diporto* nei RID o nei RND italiani, purché abbia domicilio in Italia oppure lo elegga presso la propria autorità consolare o presso un proprio rappresentante con domicilio in Italia, al quale le autorità possano rivolgersi in caso di necessità.

La documentazione da presentare ai Pubblici Uffici competenti, oltre a quella prevista per i cittadini italiani, è la seguente:

- attestazione di domicilio rilasciata dall'autorità Consolare; oppure
- due dichiarazioni sostitutive di atto notorio (con autentica minore): una sottoscritta dall'intestatario che elegge il domicilio in Italia; l'altra sottoscritta dalla persona fisica/giuridica che accetta l'elezione del domicilio presso la propria sede e dichiara di essere domiciliata in Italia.

I cittadini italiani residenti all'estero che intendano iscrivere o mantenere l'iscrizione delle unità da diporto da loro acquisita in leasing nei registri italiani, hanno l'obbligo di nominare un rappresentante, domiciliato in Italia, al quale le autorità possono rivolgersi in caso di necessità.

I cittadini stranieri residenti in Italia, oltre alla normale documentazione prevista per i cittadini italiani, dovranno presentare in aggiunta documenti diversi a seconda che siano:

- **Cittadino extra CE:**
 - copia conforme del permesso/carta di soggiorno;
- **Cittadino CE (in alternativa):**
 - copia del documento di identità rilasciato dal comune italiano di residenza;
 - copia del documento di identità del paese UE di provenienza accompagnato dall'attestazione del comune di residenza comprovante la richiesta di iscrizione all'anagrafe italiana (in attesa del documento di identità italiano);
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione.

2. La documentazione

- Licenza di navigazione
- Certificato di sicurezza
- Assicurazione
- Dichiarazione di potenza del motore
- Licenza d'esercizio Rtf

- Certificato Limitato di Radiotelefonista
- Autorizzazione alla navigazione temporanea
- Ruolino equipaggio (solo per uso commerciale e navi da diporto)

Quadro sinottico dei documenti necessari per la navigazione

(Tabella 4)

Documento	UNITA' DA DIPORTO		
	Natanti	Imbarcazioni	Navi
Patente nautica	SI (se obbligatoria)	SI (se obbligatoria)	SI
Licenza di navigazione	-	SI	SI
Certificato di sicurezza	-	SI	SI
Assicurazione RC (anche per i motori di tender e similari)	SI* (eccetto vela e remi)	SI* (eccetto vela)	SI
Dichiarazione di potenza dei motori	SI	SI (solo fuoribordo)	-
Licenza di esercizio RTF	SI**	SI**	SI
Certificato Limitato di Radiotelefonista	SI	SI	SI
Contratto di noleggio o locazione	-	SI	SI
Ruolino equipaggio (se sono imbarcati marittimi professionisti – iscritti nelle matricole della gente di mare)	-	SI	SI

* anche per il motore ausiliario

** per apparato VHF che è obbligatorio se l'unità naviga oltre le 6 miglia

2.a Licenza di navigazione

La licenza di navigazione, sia quella provvisoria sia quella definitiva, abilita un'unità da diporto alla navigazione nei limiti indicati dalla categoria di progettazione per le imbarcazioni marcate CE o in quelli fissati dalla legge per quelle senza tale marcatura e per le navi da diporto.

La licenza di navigazione deve essere tenuta a bordo dell'unità e può essere sostituita da una copia conforme solo nel caso di navigazione tra porti nazionali.

Sulla licenza di navigazione è annotato che l'unità da diporto è utilizzata sulla base di un contratto di locazione finanziaria specificando il nominativo dell'utilizzatore e la data di scadenza del contratto.

Sulla licenza di navigazione sono riportati i seguenti dati:

- tipo imbarcazione (vela o motore o propulsione mista)
- categoria di progettazione
- sigla di iscrizione e numero
- nome dell'unità (se richiesto)
- ufficio di iscrizione
- caratteristiche principali dello scafo e del motore e.b. e e.f.b. dell'unità
- tipo di navigazione autorizzata
- numero massimo delle persone trasportabili
- apparato ricetrasmittente installato a bordo
- estremi del certificato di sicurezza
- annotazione utilizzatore del contratto di leasing - ai sensi dell'art.16 - e la scadenza del relativo contratto

- eventuali annotazioni dell'uso commerciale dell'unità (locazione, noleggio, diving e insegnamento professionale della navigazione da diporto)
- annotazioni degli atti costitutivi, traslativi e estintivi della proprietà e degli altri diritti reali sull'unità, di cui è stata chiesta la trascrizione
- annotazioni delle dichiarazioni di armatore
- generalità complete del proprietario (società di leasing)
- la stazza (soltanto per le navi da diporto).

Cosa fare nel caso in cui l'utilizzatore smarrisca la licenza di navigazione?

La domanda di rilascio del duplicato deve essere avanzata da parte del proprietario, cioè da parte della società di leasing. Alla istanza dovrà essere allegata la denuncia di smarrimento resa da chi ha smarrito la licenza.

La stessa procedura vale per la ipotesi di furto. L'istanza di duplicato a seguito di furto o di smarrimento deve riportare nome e cognome di chi la sottoscrive, il quale dichiara i propri poteri. Alla istanza deve essere allegata la carta di identità del sottoscrittore.

Siamo nell'ambito dell'istituto dell'autocertificazione in ossequio al quale il dichiarante (nel caso di specie egli dichiara di essere titolare dei poteri di firma) allega alla propria dichiarazione la carta di identità.

Quando rinnovare la licenza di navigazione?

Le licenze di navigazione devono essere rinnovate in uno dei seguenti casi:

- cambio di ufficio d'iscrizione (in questo caso cambia la sigla di individuazione)
- modifiche del tipo e delle caratteristiche principali dello scafo
- modifiche dell'apparato motore e.b. e e.f.b.
- variazione del tipo di navigazione autorizzata.

2.b Certificato di sicurezza

Questo documento attesta lo stato di navigabilità dell'imbarcazione o della nave da diporto, vale a dire la sua conformità al «Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto» (Decreto Ministeriale 5 ottobre 1999, n. 478, per le imbarcazioni, e Decreto Ministeriale 21 gennaio 1994, n. 232, per le navi).

Per le imbarcazioni, il certificato è rilasciato la prima volta sulla base della dichiarazione di conformità CE, rilasciata dal costruttore o da un suo rappresentante (per le unità marcate CE) o dell'attestazione di idoneità, rilasciata da un organismo tecnico notificato o autorizzato (per le unità non marcate CE).

Il periodo di validità iniziale dei certificati di sicurezza è variabile (8 o 10 anni dall'iscrizione) a seconda dell'abilitazione dell'unità:

- 10 anni, nel caso di categorie di progettazione C "in prossimità della costa" e D "in acque protette" e per quelle non marcate CE abilitate entro 6 miglia dalla costa

- 8 anni, nel caso di categorie di progettazione A “in alto mare” e B “al largo” e per quelle non marcate CE abilitate senza limiti nonché per le navi da diporto.

I successivi periodi di validità sono invece uguali per tutte le unità: cinque anni.

Il rinnovo del certificato delle imbarcazioni è eseguito dall'ufficio o dall'autorità consolare del luogo in cui si trova l'unità sulla base di un'attestazione di idoneità, rilasciata da un organismo tecnico notificato o autorizzato scelto dal proprietario.

Qualora l'unità subisca delle variazioni all'apparato di propulsione o a altre caratteristiche tecniche tali da far venire meno i requisiti essenziali in base ai quali è stato rilasciato, il certificato di sicurezza decade e ne deve essere richiesto uno nuovo.

I certificati devono essere, invece, sottoposti a convalida nei seguenti casi:

- avaria grave
- modifiche non significative alle caratteristiche tecniche di costruzione.

2.c Conformità e Marcatura CE

Per essere immesse in commercio ed in servizio le unità da diporto devono soddisfare i requisiti previsti dagli articoli 4 e seguenti del Codice della nautica, che recano l'attuazione della direttiva 94/25/CE in materia di progettazione, costruzione e immissione in commercio di unità da diporto, così come modificata dalla direttiva 2003/44/CE. Il soddisfacimento dei requisiti è testimoniato dalla marcatura CE di conformità.

La relativa dichiarazione è rilasciata dal costruttore o da un suo mandatario stabilito nella Unione Europea. Le sopracitate norme prevedono che alle unità da diporto, alle moto d'acqua, ai relativi motori (fuoribordo e entro bordo con comando a poppa con scarico integrato) e a alcuni componenti (es. protezione antincendio per motori, timone a ruota, serbatoi e tubazioni, boccaporti e oblò), sia separati che installati, immessi in commercio dopo il 16 giugno 1998, sia apposta la marcatura CE che attesta la



conformità di detti prodotti ai requisiti essenziali in materia di sicurezza, salute, protezione dell'ambiente e dei consumatori; senza questo marchio tali costruzioni e manufatti non possono essere messi in circolazione nei paesi membri della Unione Europea. L'importante è che l'unità sia in possesso dei requisiti previsti dalle Direttive e attestati con la sigla CE, a prescindere dal Paese di costruzione, che può essere comunitario o meno. La normativa CE prevede la suddivisione delle unità da diporto in quattro Categorie di progettazione, in base alle quali vengono definiti sia i limiti di navigazione che il numero massimo di persone trasportabili. Ogni unità da

diporto marcata CE deve avere, fissate sullo scafo e separate fra loro, la marcatura con il Numero d'identificazione e la Targhetta del Costruttore.

Il Numero d'identificazione deve riportare i seguenti dati:

- codice del costruttore
- paese di costruzione
- numero di serie (unico)
- anno di costruzione
- anno del modello.

La Targhetta del Costruttore deve contenere i seguenti dati:

- nome del costruttore
- marcatura CE
- categoria di progettazione (A, B, C o D)
- portata massima consigliata dal costruttore (pesi a bordo)
- numero di persone, raccomandato dal fabbricante, per il cui trasporto l'unità è stata concepita.

2.d Manuale del proprietario

Tutte le unità da diporto sottoposte alla normativa CE devono essere dotate del Manuale del proprietario in lingua italiana e originale del paese in cui sono commercializzate. Il Manuale non costituisce, però, documento di bordo.

Il manuale dovrà riportare oltre ai dati indicati nella Targhetta del Costruttore, specificando bene la portata massima consigliata dal costruttore, anche quelli relativi al peso a vuoto dell'unità da diporto (in kg) e alla potenza massima nominale del motore installabile a bordo. L'opuscolo deve inoltre contenere le informazioni sui rischi d'incendio e di allagamento.

2.e Assicurazione

Tutte le unità da diporto, a esclusione di quelle a remi e a vela senza motore ausiliario, devono essere coperte da assicurazione per responsabilità civile (Rc), per i danni prodotti a terzi.

Inoltre, l'assicurazione per responsabilità civile è obbligatoria anche per tutti i motori amovibili, inclusi quelli impiegati su tender o similari, di qualsiasi potenza, indipendentemente dall'unità sulla quale vengono applicati. In tal caso risulta assicurata pure l'unità sulla quale è, di volta in volta, collocato il motore. Il contrassegno dell'assicurazione va esposto.

2.f Dichiarazione di potenza del motore

Tutti i motori fuoribordo nonché quelli entro bordo o entrofuoribordo installati sui soli natanti da diporto, devono essere muniti, quale documento di bordo, della «dichiarazione di potenza del motore», dove sono riportati tutti i dati tecnici del motore. Detto documento viene rilasciato dal costruttore del motore, dal suo rappresentante legale o dal rivenditore autorizzato stabilito nell'Unione Europea.

Prima dell'entrata in vigore del Codice della nautica era previsto un altro documento, denominato «certificato d'uso del motore», che si conseguiva presso gli uffici marittimi o gli uffici della ex Motorizzazione civile

depositando, per l'appunto, la dichiarazione di potenza. Il legislatore ha inteso semplificare questa procedura, attribuendo direttamente alla dichiarazione di potenza il valore di documento di bordo. I certificati d'uso del motore già rilasciati mantengono la loro validità senza limiti di tempo, ma non potrà esserne richiesta la duplicazione in caso di perdita, smarrimento o furto.

2.g Licenza d'esercizio Rtf

Su tutte le navi da diporto è obbligatorio un impianto ricetrasmittente in radiotelefonia, a onde ettometriche. Tutte le imbarcazioni e i natanti da diporto che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, devono essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente a onde metriche, anche di tipo portatile.



Tali apparati ricetrasmittenti sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni ordinarie (annuali), salvo l'obbligo di collaudo (a cura degli ispettorati territoriali del Ministero delle comunicazioni) per quelli che effettuano il servizio di corrispondenza pubblica e per quelli sprovvisti della certificazione di conformità rilasciata dal costruttore. La domanda per la licenza di

esercizio, obbligatoria per tutti gli apparati radio di bordo, deve essere presentata all'ufficio di iscrizione dell'unità.

L'autorità:

- assegna il nominativo internazionale
- rilascia la licenza provvisoria di esercizio (valida fino all'acquisizione di quella definitiva)
- trasmette al Ministero delle comunicazioni la documentazione per il rilascio della licenza definitiva.

La licenza è riferita all'apparato radiotelefonico di bordo richiesto ed è sostituita solo in caso di cambio dell'apparato stesso.

Per i natanti da diporto, non iscritti, la richiesta di licenza deve essere presentata all'ispettorato territoriale avente giurisdizione sul luogo in cui il richiedente ha la propria residenza. Il medesimo ispettorato provvede a assegnare un indicativo di chiamata di identificazione, valido indipendentemente dall'unità su cui l'apparato è installato e rilascia entro 45 giorni la licenza di esercizio.

Gli apparati radio che effettuano esclusivamente traffico di sicurezza non sono gestiti dalle due società concessionarie Telecom e Telemar e per essi non è, pertanto, dovuto alcun canone.

2.h Certificato Limitato di Radiotelefonista

Per utilizzare qualsiasi apparato VHF, sia palmare che fisso, è obbligatorio possedere il Certificato Limitato di Radiotelefonista. Tale patentino viene rilasciato, senza esami, dagli Ispettorati Territoriali del Ministero delle

Comunicazioni ed è valido su unità da diporto fino a 150 tonnellate di stazza lorda e con apparati di potenza non superiore ai 60 Watt.

2.i Autorizzazione alla navigazione temporanea (targa prova)

La navigazione temporanea è quella effettuata allo scopo di:

- verificare l'efficienza degli scafi o dei motori
- presentare imbarcazioni o navi da diporto al pubblico o ai singoli interessati all'acquisto
- trasferire imbarcazioni o navi da diporto da un luogo all'altro anche per la partecipazione a saloni nautici internazionali.

L'autorizzazione alla navigazione temporanea può essere rilasciata (con validità biennale) ai cantieri navali, ai costruttori di motori marini e alle aziende di vendita di unità o motori da diporto, per quelle unità non abilitate e non munite dei prescritti documenti ovvero abilitate e provviste di documenti di bordo e a loro affidate in conto vendita o per riparazioni e assistenza. Competente al rilascio è il Capo del circondario marittimo o il Capo dell'ufficio motorizzazione o, per le navi da diporto, il Capo del compartimento marittimo, nella cui giurisdizione l'impresa ha sede principale o secondaria.

La navigazione temporanea è effettuata sotto la responsabilità del titolare dell'autorizzazione e l'atto di autorizzazione vale come documento di bordo, abilitando alla navigazione nei limiti consentiti dalle caratteristiche di costruzione (categoria di progettazione) dell'unità da diporto interessata.

L'unità da diporto che fruisce di tale autorizzazione deve essere comandata dal titolare o da persona che abbia con lui un contratto di lavoro, muniti di patente nautica, se richiesta per il tipo di unità.

Le unità che effettuano la navigazione temporanea debbono essere munite delle dotazioni di sicurezza necessarie per il tipo di navigazione effettuata.

L'autorizzazione è rinnovabile ogni due anni con annotazione sul documento originale.

Il numero delle persone imbarcate durante la navigazione non deve essere superiore a quello consentito dalle caratteristiche dell'unità.

Le unità con targa prova sono identificate da una sigla temporanea costituita da:

- sigla dell'ufficio che ha rilasciato l'autorizzazione
- numero progressivo della stessa
- la scritta «Temporanea»

La sigla temporanea è riportata su due tabelle apposte su ciascun fianco dell'imbarcazione o della nave a destra di prora e a sinistra di poppa, con caratteri neri su fondo bianco.

2.I Ruolino di equipaggio

Se il proprietario di un'unità da diporto intende imbarcare, come equipaggio, marittimi professionisti (iscritti nelle matricole della gente di mare tenute dall'autorità marittima), deve richiedere all'autorità marittima il «Ruolino equipaggio», che serve principalmente a fini previdenziali.

Su tale documento, che va custodito a bordo, verranno riportati i nominativi del personale imbarcato/sbarcato.

3. Navi da diporto

Gli artt. 19 e 20 disciplinano l'iscrizione nei registri delle imbarcazioni da diporto; nulla si dice nel Codice in merito alla iscrizioni delle navi da diporto.

L'iscrizione delle navi da diporto è disciplinata nel regolamento di esecuzione del codice della navigazione (art. 315), per cui è necessario il certificato di stazza, il titolo di proprietà con una forma di cui all'art. 2657 c.c. oppure l'estratto del Registro Navi in Costruzione (R.N.C.) ed una copia del contratto di locazione finanziaria registrato per l'annotazione del locatario.



4. Variazioni della durata del contratto di leasing

Qualora la durata del contratto di locazione finanziaria dovesse essere modificata, una copia della relativa scrittura privata registrata tra società di leasing e utilizzatore dovrà essere depositata presso l'ufficio di iscrizione; per questo adempimento non sarà necessario autenticare la sottoscrizione.

5. Il riscatto del contratto di Leasing

Come previsto dalla natura del contratto, al pagamento dell'ultimo canone, l'utilizzatore ha la possibilità, attraverso il pagamento di una somma residua predeterminata contrattualmente, di riscattare dal locatore/società di leasing il bene oggetto del contratto assumendo lo status di proprietario.

5.1 Il trasferimento di proprietà dell'unità da diporto riscattata

Il riscatto, sia esso ordinario, ossia alla scadenza prevista contrattualmente, oppure anticipato, configura di fatto un vero e proprio passaggio di proprietà e dovrà seguire il normale iter amministrativo previsto per tutti beni mobili registrati.

Pertanto è necessario stipulare un atto / dichiarazione unilaterale⁶ di vendita con firma dell'alienante autenticata dal notaio o nelle forme previste dal decreto Bersani. Tale atto deve essere trascritto nel pubblico registro.

5.2 Riscatto ordinario e/o anticipato con utilizzatore nominato in precedenza armatore (ante Codice della Nautica da Diporto)

Il passaggio di proprietà al nuovo acquirente non fa decadere automaticamente le precedenti nomine di armatore. In materia di

⁶ Se imbarcazioni da diporto o navi di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate.

pubblicità navale non esiste nulla di automatico. Il conservatore dei registri navali conosce solo ciò che viene portato a sua legale conoscenza. Infatti, nel caso prospettato potrebbe esistere un patto tra nuovo e vecchio proprietario per mantenere lo stesso armatore.

La revoca d'armatore richiede una precisa e dichiarata (oltre che trascritta) volontà in tal senso da parte del nuovo proprietario oppure, il che è lo stesso, una nuova nomina d'armatore.

Gli atti con cui si trasferisce la proprietà di un'imbarcazione o di una nave da diporto devono essere trascritti (e, pertanto, resi pubblici) nei relativi registri di iscrizione, su richiesta dell'acquirente o del venditore, entro 60 giorni dalla data dell'atto stesso.

A tal fine, l'interessato deve:

- presentare domanda (nota di trascrizione) in doppio originale in bollo all'Ufficio di iscrizione dell'unità;
- allegare:
 - titolo di proprietà (atto pubblico, scrittura privata con firme autenticate da un notaio, dichiarazione unilaterale di vendita con firma del venditore autenticata da un notaio o nelle forme previste dal decreto Bersani o sentenza) debitamente registrato presso l'Agenzia delle Entrate;
 - dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e cittadinanza resa ai sensi dell'art.46 del DPR n°445/2000
 - Versamento di €20,00 sul c.c.p. _____ intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di _____ con la causale "*Capo XXIII - Cap. 3567 – C.E.E.D. Ministero dei Trasporti - trascrizione nei registri di passaggio proprietà imbarcazione - Sigla e n° di iscrizione*"⁷;
 - Versamento di €15.00 sul c.c.p. _____ intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di _____ con la causale "*Capo XXIII - Cap. 3567 – C.E.E.D Ministero dei Trasporti - aggiornamento licenza di navigazione*"³ (N.B. I due versamenti possono essere effettuati cumulativamente.)
 - Versamento di €61,97 sul c.c.p. _____ intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di _____ con la causale "*Capo XV - Cap. 2170*"³
 - Licenza di navigazione (originale ai fini dell'annotazione dell'atto)
 - Dichiarazione di elezione domicilio in Italia o nomina di un rappresentante italiano se l'acquirente è straniero e risiede all'estero
 - Certificato di morte in caso di acquisto "mortis causa" e accettazione di eredità se si tratta di acquisto a titolo di erede.

L'ufficio rilascerà una ricevuta, sostitutiva della licenza di navigazione per la durata massima di 20 giorni, e provvederà a trascrivere nel registro il passaggio di proprietà, nonché all'annotazione sulla licenza di navigazione.

⁷ Il versamento delle somme sul Capo XV va effettuato (su bollettino Mod. CH8 ter) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di iscrizione.

Nel frattempo l'unità può continuare a navigare con la ricevuta della avvenuta presentazione della documentazione necessaria per la trascrizione.

N.B.: È importante sottolineare che in base all'art. 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è consentita la possibilità dell'autentica delle firme anche presso l'Ufficio del Comune e i titolari dello Sportello Telamatico dell'Automobilista (STA) sia del primo atto di proprietà sia dei successivi (alienazioni), stabilendo che con la dizione beni mobili registrati, richiamata dall'art. 7, si fa riferimento a tutti i beni mobili "soggetti a registrazione", ivi comprese le imbarcazioni nuove (Circ. n. 9845 in data 31/1/07 del Comando generale delle Capitanerie di porto e Circ. n. 3817 in data 28/2/07 della Direzione generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno).

6. Il subentro nel contratto di leasing

Accade, talvolta, che il contratto di leasing, previo esplicito e formale assenso da parte della società di leasing, venga ceduto dall'utilizzatore (cedente) ad un terzo soggetto (cessionario) che subentra nel corso di validità del contratto.



Il subentro in un contratto di *leasing* nel corso di validità del contratto comporta il trasferimento in capo al cessionario degli obblighi (pagamento dei canoni residui ed eventuale riscatto) e dei diritti (godimento del bene e diritto al riscatto dello stesso alla scadenza) derivanti dal contratto stesso.

L'atto di cessione/subentro di un contratto di locazione finanziaria (con la precedente iscrizione dell'unità ai sensi dell'art.16) non richiede l'autentica delle sottoscrizioni (società di leasing, utilizzatore cedente e utilizzatore cessionario) ma è sufficiente che lo stesso sia registrato per poi essere presentato all'Ufficio di iscrizione per l'annotazione del nuovo utilizzatore.

Nell'ipotesi in cui l'utilizzatore sia stato in precedenza nominato armatore (ad es. per i contratti ante codice della Nautica da diporto) l'armatore (cedente), e se non vi provvede, la società di leasing, deve richiedere la revoca di armatore. La revoca di armatore può essere sottoscritta trilateralmente (cedente, cessionario e società di leasing) o unilateralmente dalla società di leasing (n.b. entrambi i documenti devono essere registrati).

7. La cancellazione

La cancellazione può essere richiesta per:

- perdita effettiva (si verifica quando l'unità viene a trovarsi in condizioni tali da essere inidonea assolutamente alla navigazione, come nel caso

di affondamento con avarie gravi che renderebbero necessaria la sua ricostruzione);

- perdita presunta (l'unità si presume perita il giorno successivo a quello cui risale l'ultima notizia, quando siano trascorsi quattro mesi dall'ultima notizia per le unità a motore e 8 mesi nel caso di unità a vela o di altro tipo);
- demolizione (equivale alla rottamazione del settore automobilistico);
- trasferimento o vendita all'estero (si verifica quando il proprietario decida di trasferire l'iscrizione del mezzo in un registro straniero oppure quando venda l'unità a straniero che non intenda mantenere l'iscrizione nel registro italiano; in entrambi i casi il proprietario dovrà richiedere all'ufficio di iscrizione il c.d. nulla-osta alla dismissione della bandiera nazionale);
- passaggio ad altro registro (si verifica quando il proprietario cambia la destinazione del mezzo dal diporto al mercantile);
- passaggio di categoria da imbarcazione a natante.

Per ottenere la cancellazione per passaggio di categoria (da *imbarcazione a natante*), basta presentare una domanda all'ufficio d'iscrizione dell'ex imbarcazione, allegando la relativa licenza di navigazione.

In materia di vendita o trasferimento all'estero possiamo distinguere due procedure, che si differenziano a seconda che l'unità sia diretta:

- in registri extra UE
- in registri UE.

Unità diretta in registri extra UE

Prima di cancellare l'unità da diporto per vendita o trasferimento all'estero deve essere fatta richiesta di dismissione di bandiera presso l'Ufficio di iscrizione, che la espone all'albo per 60 giorni, dandone comunicazione all'INPS in modo tale che possa bloccare la cancellazione in caso di partite creditorie aperte. Se dopo 60 giorni non vi sono opposizioni e non risultano gravami, viene concessa la dismissione e si può procedere alla cancellazione.

Unità diretta in registri UE

L'Ufficio di iscrizione accerta solo che non risultino gravami e procede senz'altro alla cancellazione, dandone notizia all'INPS e pubblicità all'albo.

In entrambi i casi, a seguito della dismissione di bandiera viene rilasciato al proprietario il certificato di cancellazione.

8. Il regime IVA

Per quanto riguarda il trattamento agli effetti dell'IVA dei contratti di locazione, di locazione finanziaria e di noleggio di unità da diporto occorre tenere conto di un aspetto relativo al presupposto territoriale dell'IVA che di fatto può dar luogo in capo al conduttore ad una riduzione del carico fiscale sui canoni da pagare.

Le disposizioni di seguito esaminate, anche se riferite soltanto al caso della locazione finanziaria, valgono in realtà anche per la locazione e il noleggio.

Il trattamento fiscale in esame, con specifico riferimento alla locazione finanziaria di unità da diporto, è conosciuto con il nome di leasing italiano. In linea di principio, nel caso di una locazione finanziaria di un'unità da diporto (e così pure nel caso di locazione e di noleggio) stipulata tra una società di leasing italiana ed un qualsiasi soggetto italiano o estero, l'IVA si applica solo in relazione all'utilizzo di tale unità entro le acque territoriali



dell'Unione Europea (art. 7, 4 c. lett. f) del D.P.R. n. 633/1972).

Quando è possibile conoscere con certezza dove avviene l'effettivo utilizzo dell'unità da diporto, il locatore deve applicare l'IVA in proporzione al periodo di permanenza nelle acque territoriali comunitarie rispetto alla durata totale della locazione finanziaria.

Di norma tuttavia risulta difficile seguire i movimenti delle unità da diporto per stabilire il periodo da esse trascorso all'interno o all'esterno delle acque territoriali comunitarie. Pertanto l'Agenzia delle Entrate (Circ. 49/E del 2002) ha precisato che, qualora risulti difficoltoso valutare l'effettiva permanenza dell'unità da diporto fuori delle acque territoriali comunitarie, le società di leasing (o i locatori o noleggiatori), possono procedere ad una determinazione forfetaria di tale permanenza sulla base di percentuali determinate in relazione al mezzo di propulsione (motore o vela) ed alla lunghezza dell'unità da diporto.

Ciò significa che in tale ipotesi l'aliquota IVA applicabile è sempre quella ordinaria (20%), ma vi è una riduzione della base imponibile, cioè dell'importo del canone di leasing su cui essa si applica. Si verifica in tal modo una riduzione del carico effettivo dell'IVA.

La forfetizzazione viene indicata nella seguente tabella 5, che riporta la percentuale del canone soggetta ad IVA nonché il carico fiscale effettivo dell'IVA sui canoni per ciascun tipo di unità da diporto.

Prospetto di sintesi per la forfetizzazione del carico fiscale per tipo di unità
(Tabella 5)

PROPULSIONE	LUNGHEZZA	Imponibile IVA	Carico fiscale
			20%
unità a motore o a vela	superiore a 24 metri	30%	6%
unità a vela	tra i 20,01 ed i 24,00 metri	40%	8%
unità a motore	tra i 16,01 e i 24 metri		
unità a vela	tra i 10,01 e i 20 metri	50%	10%
unità a motore	tra i 12,01 e i 16 metri		
unità a vela	fino a 10 metri	60%	12%
unità a motore	tra i 7,51 e i 12 metri		
unità a motore	fino a 7,50 metri	90%	18%
unità categoria D		100%	20%

Non potendo controllare il luogo di effettiva utilizzazione dell'unità da diporto, le società di leasing al momento della stipula del contratto di leasing, richiedono una dichiarazione scritta del cliente circa il presunto futuro utilizzo dell'unità al di fuori delle acque territoriali della UE; in sostanza il cliente-utilizzatore, all'atto della firma del contratto di locazione finanziaria, rilascia alla società di leasing, sotto la sua piena ed esclusiva responsabilità, una dichiarazione in merito al previsto utilizzo dell'imbarcazione.

Tale soluzione, avanzata da Assilea, è stata accolta dall'Agenzia delle Entrate con Risoluzione n.281 dell'11 ottobre 2007.

In particolare l'Agenzia delle Entrate, nell'osservare in via preliminare che le percentuali forfetarie indicate nelle circolari n. 76 del 2001 e n. 49 del 2002, sono state stabilite al fine di superare le difficoltà connesse alla prova dell'effettivo utilizzo dell'imbarcazione in acque territoriali comunitarie, ha precisato che:

- la compilazione della dichiarazione di utilizzo dell'imbarcazione da parte dell'utilizzatore, così come proposta da Assilea, può consentire alla società di leasing di utilizzare la percentuale ivi indicata ai fini della individuazione della base imponibile da assoggettare ad IVA;
- la semplice dichiarazione del committente di utilizzo dell'imbarcazione in acque territoriali comunitarie in misura inferiore alle percentuali stabilite dalla circolare n.49 del 2002 per unità da diporto della medesima categoria, non è sufficiente a legittimare una tassazione inferiore, senza che siano fornite ulteriori elementi idonei a tale scopo (ad es. contratto di ormeggio al di fuori delle acque comunitarie, ecc);
- ove in sede di accertamento si contesti da parte degli Uffici delle entrate, sulla base di prove idonee, un utilizzo dell'imbarcazione nelle acque comunitarie superiore a quello stabilito con la circolare n. 49 del 2002, la circostanza che il cliente abbia sottoscritto la dichiarazione facendo riferimento alle percentuali della circolare stessa, è sufficiente a far emergere la buona fede della società di leasing che, secondo quanto stabilito dallo Statuto del Contribuente, non sarà tenuta né al pagamento di sanzioni, né di interessi di mora.

Esempio

Leasing su un'unità da diporto a vela di lunghezza pari a 14 metri; il cliente firma la dichiarazione di utilizzo apponendo la propria firma in corrispondenza della tipologia di barca acquisita in leasing; la fattura del canone leasing, ad es. di Euro 5.164,00, sarà così composta:

Corrispettivo imponibile IVA	Euro 2.582,00	(50% di Euro 5.164,00)
IVA (20%)	Euro 516,40	(20% di Euro 2.582,00)
Corrispettivo non soggetto ad IVA	Euro 2.582,00	Art.7, comma 4, lett.f), del DPR n.633/72

Resta inteso che nell'ipotesi in cui l'utilizzatore, alla scadenza del contratto di leasing, eserciti il diritto di opzione finale, il prezzo di cessione (riscatto) sarà assoggettato interamente ad aliquota ordinaria del 20%.

Per quanto attiene al trattamento fiscale ai fini IVA applicabile alle spese accessorie ad un'operazione di leasing su unità da diporto le stesse, ai sensi di quanto previsto dall'art.12 del DPR n°633/72, seguono la medesima disciplina dell'operazione principale cui sono correlate.

Il cosiddetto leasing italiano risulta essere molto conveniente soprattutto per i privati, siano essi italiani o stranieri. Anche questi ultimi possono beneficiare del trattamento suddetto purché la società di leasing sia italiana. Da notare infine che l'acquisto diretto di un'unità da diporto non può fruire di alcun abbattimento del carico fiscale IVA.

IL LEASING DI UNITÀ DA DIPORTO ADIBITE AD USO COMMERCIALE

L'art.2 del Codice della Nautica da Diporto prevede **l'uso commerciale** delle unità da diporto (anche di quelle battenti una bandiera comunitaria) *“mediante contratti di locazione e di noleggio e per l'insegnamento professionale della navigazione da diporto, nonché come unità appoggio per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo”*.



L'utilizzazione a tali fini commerciali delle imbarcazioni e delle navi da diporto deve essere annotata, a richiesta delle imprese (proprietarie o armatrici dei mezzi) che svolgono le descritte attività, nei registri di iscrizione e sulla licenza di navigazione dell'unità.

L'utilizzazione a fini commerciali dei natanti da diporto è disciplinata con apposite ordinanze dell'autorità marittima, d'intesa con gli enti locali. Va sottolineato il fatto che le unità utilizzate per locazione o noleggio non possono essere adibite a uso non commerciale fino a quando mantengono la destinazione annotata.

L'art.2 del Codice della Nautica da Diporto relativo all'uso commerciale delle unità da diporto è rivolto a proprietari ed armatori. Non è rivolto agli utilizzatori annotati ai sensi dell'art.16. Nel caso di unità oggetto di locazione finanziaria destinate ad uso commerciale deve provvedersi alla nomina di armatore perché solo l'armatore, oltre che il proprietario, può fare uso commerciale del mezzo e chiederne l'annotazione sulla licenza. Chi utilizza l'unità da diporto ai fini commerciali si pone come imprenditore e pertanto rientra nella figura dell'armatore, così come concepita dal codice della navigazione.

Per quanto riguarda le unità da diporto adibite ad uso commerciale acquisite in leasing, la non imponibilità dei canoni agli effetti dell'IVA si applica in relazione alle percentuali di cui alla precedente tabella 5, mentre la parte eccedente deve considerarsi fuori dal campo d'applicazione dell'IVA italiana per mancanza del presupposto della territorialità.

Per quanto attiene all'espletamento delle formalità amministrative (atto di compravendita, contratto e riscatto) si rimanda a quanto trattato nel presente documento nell'ambito delle unità da diporto con l'unica differenza rappresentata dall'obbligatorietà della nomina di armatore nella persona dell'utilizzatore.

1. La dichiarazione di armatore

Il Codice della Navigazione (art.265 c.1 e 2 cod. nav.) prevede che chi assume l' esercizio di una nave deve preventivamente fare dichiarazione di armatore all' ufficio di iscrizione della nave o del galleggiante. Quando l' esercizio non è assunto dal proprietario (società di leasing), se l'armatore (solitamente locatario) non vi provvede, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario (società di leasing) consegnando copia autentica del titolo che attribuisce l'uso dell'unità.

L'ARMATORE può disporre della barca, arruola il comandante e l'equipaggio (assumendone tutte le responsabilità nel modo che ritiene più conveniente per il raggiungimento di un fine sia esso di lucro o di altra natura e nel rispetto dei CCNL).

Deve essere annotato sulla licenza di navigazione e trascritto nel registro navale attraverso l'atto di nomina dell'armatore.



2. Nomina e revoca dell'armatore

La dichiarazione di armatore può essere effettuata:

- con atto unilaterale con firma dell'armatore autenticata da un notaio; (n.b. deve essere allegata copia autentica del contratto registrato che attribuisce l'uso dell'unità)

ovvero

- in modo verbale dall'armatore presso l'Ufficio di Iscrizione, accompagnata da titolo di utilizzazione (contratto di leasing registrato). La dichiarazione è raccolta dall'autorità competente con processo verbale. Una copia del verbale rimane all'ufficio, mentre una copia viene restituita al dichiarante affinché possa essere da questi registrata presso l'Agenzia delle Entrate.

Ad entrambe le forme di dichiarazione di armatore deve seguire la trascrizione nel registro di iscrizione.

Nulla vieta di effettuare la nomina dell'armatore con atto bilaterale registrato e con autentica notarile; in questo caso nell'atto sarà presente sia la nomina sottoscritta dal proprietario (società di leasing), che l'accettazione sottoscritta dall'armatore.

Nel caso di subentro la revoca e nomina di armatore (dove ancora previste) possono essere sottoscritte trilateralmente da cedente, cessionario e società di leasing oppure unilateralmente dalla società di leasing.

L'art. 265, comma 2, del Codice della Navigazione prevede che, se non vi provvede l'armatore, la dichiarazione può essere fatta dal proprietario (società di leasing nel caso di specie). Parimenti può dirsi per la revoca di armatore.

E' necessaria la registrazione: o della dichiarazione in quanto tale o del contratto sottostante.

La revoca e nomina di armatore non possono essere autenticate presso l'ufficio comunale in luogo dell'atto notarile; l'art.7 del decreto Bersani riconosce tale facoltà solo per le alienazioni e le costituzioni di ipoteche.

3. Il regime IVA

L'art. 8-bis, primo comma, lettera a), del DPR n. 633 del 1972 prevede la non imponibilità ai fini dell'IVA delle *“cessioni di navi destinate all'esercizio di attività commerciali o della pesca (...), escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50”*.

La successiva lettera a) estende il medesimo trattamento alle prestazioni di servizi relativi, alla locazione e noleggio delle medesime navi.

Poiché il regime di non imponibilità di cui all'art. 8-bis costituisce un beneficio concesso affinché, nell'ambito dei traffici internazionali, non risultano gravati dall'imposta i diversi passaggi tra gli operatori commerciali, la *ratio* della esclusione delle unità da diporto dal trattamento di non imponibilità risiede nella considerazione che la navigazione da diporto ha *“scopi sportivi e ricreativi, dai quali esula il fine di lucro”*, così come recita l'articolo 1, secondo comma, della citata legge n. 50 del 1971.

Ciò posto, va rilevato come la disciplina delle “unità da diporto” abbia subito nel corso degli anni una radicale evoluzione.

- L'articolo 15 della legge 5 maggio 1989, n. 171, così come novellato dall'art. 10, comma 11, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 535 (convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 647) ha previsto l'utilizzo delle "unità da diporto" mediante contratti di locazione e di noleggio. Di tale utilizzo va fatta menzione nei registri di iscrizione delle "unità di diporto", annotando gli estremi d'iscrizione nel registro delle imprese del soggetto esercente l'attività di locazione o noleggio, analoga annotazione è effettuata sulla licenza di navigazione.
Con le predette modifiche normative, il legislatore, nell'intento di regolamentare lo sviluppo dei servizi turistici, ha voluto esplicitamente l'utilizzo delle "unità da diporto" anche in attività commerciali.
- Il Codice della Nautica da diporto, nel riprendere la formulazione di cui alla citata legge n. 50 del 1971, individua la nozione di "navigazione da diporto" in quella *"effettuata in acque marittime ed intese a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro"* (art. 1, comma 2). Nel successivo articolo 2, inoltre, è confermata la possibilità di impiego delle unità da diporto per "fini commerciali", tra l'altro, quando sono *"oggetto di contratti di locazione e noleggio"* [cfr. articolo 2, comma 1, lettera a)].
- L'art.2, comma 2 del Codice della Nautica da diporto prevede che *"L'utilizzazione a fini commerciali delle imbarcazioni e navi da diporto è annotata nei relativi registri di iscrizione, con l'indicazione delle attività svolte e dei proprietari o armatori delle unità, imprese individuali o società, esercenti le suddette attività commerciali e degli estremi della loro iscrizione, nel registro delle imprese della competente camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione"*.
- Ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera f), del D.P.R. n. 633/1972, le prestazioni di servizi derivanti da contratti di locazione finanziaria di mezzi di trasporto rese da soggetti residenti ai fini IVA in Italia si considerano effettuate nel territorio dello Stato quando sono utilizzate in Italia o in altro Stato membro della UE.
- Considerate, nel caso delle imbarcazioni, le difficoltà riscontrabili nella dimostrazione del reale utilizzo al di fuori delle acque comunitarie, con circolare del 7 giugno 2002, n.49/E l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che tale utilizzo può essere determinato forfaitariamente in funzione della lunghezza e del tipo di propulsione dell'imbarcazione (ad es. per le navi di lunghezza superiore a 24 metri la percentuale di utilizzo fuori dalle acque comunitarie è stata stabilita nella misura del 70 per cento; per il restante 30 per cento, pari alla percentuale di presunto utilizzo della nave nell'ambito delle acque comunitarie, il servizio di locazione finanziaria è territorialmente rilevante ai fini IVA in Italia).

Alla luce di queste considerazioni si ritiene che la destinazione ad attività commerciale dell'unità da diporto, avente i requisiti richiesti dalla normativa in materia per l'iscrizione nei registri preposti, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del Codice della Nautica da diporto, è condizione necessaria

per inquadrare, ai fini IVA, l'operazione di leasing nell'ambito del regime di non imponibilità di cui all'articolo 8-bis del DPR 633 del 1972.

Esempio:

- Acquisto da parte della società di leasing di una nave da diporto adibita ad uso commerciale
 - Non imponibile ai fini IVA (art. 8 *bis*, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972)
- Canoni di locazione finanziaria
 - per il 70 % del loro ammontare Fuori campo IVA, ai sensi dell'art. 7, comma 4, lettera f), del D.P.R. n. 633/1972;
 - per il 30 % del loro ammontare Non imponibili ai fini IVA ai sensi dell'art. 8 bis, comma 1, lettera e), del D.P.R. n. 633/1972.
- Riscatto
 - Non imponibile ai fini IVA (art. 8 bis, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972

LA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE

L'iscrizione dell'unità da diporto a nome del locatore, ossia del proprietario, con specifica annotazione sia sul registro che sulla licenza di navigazione del nominativo dell'utilizzatore, e della scadenza del contratto, producono effetti ai fini della responsabilità civile di cui all'art.40, c.2, e della responsabilità per il pagamento delle contravvenzioni, di cui all'art.53, c.2 Codice della Nautica da Diporto.

Contestabilità delle sanzioni elevate per violazione dell'art.17, comma 1, del D.Lgs. n. 171/2005 in riferimento al ritardo nella presentazione della revoca e nomina di armatore (dove ancora previste) in favore dell'utilizzatore, nell'ipotesi di contratto di locazione finanziaria stipulato prima dell'entrata in vigore del codice della nautica da diporto

L'art.17, comma 1, D.lgs. n. 171/2005 prevede che “Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione ai sensi del presente decreto legislativo sono resi pubblici, su richiesta avanzata dall'interessato, entro sessanta giorni dalla data dell'atto, mediante trascrizione nei rispettivi registri di iscrizione ed annotazione sulla licenza di navigazione.”

Questa norma non menziona tra gli atti soggetti alla trascrizione entro 60 giorni “la revoca e la nomina di armatore”, ma solo ed esclusivamente “gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali”.

Nell'ipotesi di revoca e nomina di armatore (dove ancora previste) in favore dell'utilizzatore, in un contratto di locazione finanziaria stipulato prima dell'entrata in vigore del codice della nautica da diporto, non si

verte in materia di diritti di proprietà o altri diritti reali, bensì in materia di diritti personali di godimento.

Pertanto, non risulta applicabile il disposto dell'art. 17, D.lgs. n. 171/2005 e, di conseguenza, neanche la sanzione prevista dall'art. 53, comma 2, D.lgs. 171/2005.

LA CESSIONE IN BLOCCO DI CONTRATTI DI LOCAZIONE FINANZIARIA A BANCHE OD INTERMEDIARI FINANZIARI VIGILATI

Come è noto, l'art. 58 t.u.l.b. a seguito delle modifiche introdotte con il d. lgs. n. 342/99 consente la cessione in blocco di contratti di locazione finanziaria nei confronti di cessionari (banche o intermediari finanziari vigilati o inseriti nel contesto di una vigilanza su base consolidata) di immobili e beni mobili registrati (autoveicoli, unità da diporto o commerciali etc.) senza bisogno di alcuna formalità o annotazione nei pubblici registri.

Pertanto, la società di leasing o la banca cessionaria non è tenuta ad effettuare nelle more della durata dei contratti di leasing alcuna annotazione o formalità presso i suddetti registri, né tanto meno a corrispondere i relativi tributi, anche perché l'art 58 prevede l'obbligo di pubblicazione in G.U. della cessione in blocco.



Un'ulteriore conferma di tale assunto, già sostenuto in passato dall'Assilea e ribadito dall'Amministrazione Finanziaria (cfr. Risoluzione Min. Finanze n. 151 del 3.10.2000 e Risoluzione Agenzia del Territorio n.3 del 2.11.2006), è stata fornita dal Ministero Trasporti Dir.ne Gen.le per la Navig. e il Trasp. Mar. e Int. con la Circolare Prot. 9953 dell'11.6.2007.

Interpellata in proposito da Assilea, la competente direzione del Ministero dei Trasporti, sentito in proposito il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, ha inteso uniformare presso tutti gli Uffici Periferici le procedure da effettuarsi in occasione della cessione in blocco dei contratti di leasing nautico, riconoscendo che le società di leasing o le banche cessionarie non sono tenute ad effettuare, nelle more della durata dei contratti di leasing ceduti, alcuna annotazione o formalità nei registri navali, ma devono, in sede di riscatto dell'unità da diporto o vendita a terzi, far inserire nell'autentica notarile una clausola di stile del seguente tenore: *"l'unità da diporto oggetto del presente atto di vendita è stata acquistata in forza dell'atto di cessione in blocco dei contratti di leasing, ai sensi dell'an. 58 t.u.l.b. di cui al d.lgs. n. 385/93, così come modificato dall'art.12 del d.lgs. 4 agosto 1999, n. 342, stipulato in data... e pubblicato*

nella Gazzetta ufficiale, parte II, deln..., di cui si allega copia, intervenuto tra la cedente ..., che risulta intestataria dell'unità da diporto, e l'attuale venditrice cessionaria".

La Circolare ha altresì previsto la **facoltà** per il cessionario di richiedere all'ufficio marittimo di iscrizione, nelle more della durata dei contratti e prima del riscatto o della vendita a terzi, l'annotazione dell'avvenuta cessione mediante una semplice comunicazione - senza applicazione di tributi e formalità (doppia nota di trascrizione) previste per la pubblicità navale - contenente:

- i dati identificativi del cedente e del cessionario ;
- i dati identificativi dell'unità interessata dalla cessione;
- una copia della Gazzetta. Ufficiale della Repubblica Italiana in cui è contenuto l'avviso di cessione ai sensi dell'art. 58 del TULB.

LA MODULISTICA

(la modulistica è disponibile sul sito del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera all'indirizzo

<http://www.guardiacostiera.it/diporto/cosafareper.cfm?argomento=diporto>)



- Iscrizione unità munite di marcatura CE
- Iscrizione unità sprovviste di marcatura CE
- Trasferimento dell'ufficio d'iscrizione delle unità da diporto
- Domanda per richiesta licenza RTF per Natanti
- Domanda per richiesta licenza RTF per unità iscritte
- Passaggio proprietà unità da diporto
- Nota di trascrizione per la pubblicità navale
- Domanda per rinnovo convalida del certificato di sicurezza
- Domanda per il rilascio del duplicato della licenza di navigazione
- Domanda per lo sbarco del motore e il rilascio della nuova licenza di navigazione
- Domanda di annotazione dell'esercizio dell'attività di locazione e/o noleggio con unità da diporto
- Domanda di cancellazione dai R.I.D. di unità rientranti nella categoria dei Natanti
- Domanda richiesta certificato RTF
- Elenco delle tesorerie provinciali dello stato di tutto il territorio nazionale alle quali devono essere intestati i versamenti dei tributi previsti dal Codice della Nautica da Diporto

CONTATTI E RIFERIMENTI

Per ulteriori chiarimenti, informazioni e aggiornamenti sulla disciplina della nautica da diporto è possibile consultare il sito internet del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia Costiera <http://www.guardiacostiera.it> ovvero il sito internet di Assilea Associazione Italiana Leasing <http://www.assilea.it> nella sezione dedicata ai clienti leasing "Conoscere il leasing".

IL GLOSSARIO

Armatore

È chi assume l'esercizio della nave, con le responsabilità e i rischi connessi con la navigazione, a prescindere dalla proprietà di questa. L'armatore ha la materiale disponibilità della nave ed ha alle proprie dipendenze l'equipaggio (se previsto).

L'armatore, prima di assumere l'esercizio di una nave, deve farne dichiarazione scritta all'Ufficio preposto presso il quale la nave stessa è stata iscritta, allegando, qualora non sia il proprietario come nel caso della locazione finanziaria, copia autentica del titolo che gli conferisce l'uso della nave (contratto di locazione).

Assilea

Associazione Italiana Leasing, Associazione di categoria delle società che esercitano attività di leasing.

Canone leasing

È il corrispettivo periodico della locazione finanziaria

Canone di prelocazione

È il corrispettivo dovuto al Concedente in relazione agli esborsi da questi effettuati prima della decorrenza della locazione finanziaria nell'ipotesi di leasing di unità da costruire o in costruendo (SAL).

Categoria di progettazione

La Categoria di progettazione (A,B,C,D) si rileva esclusivamente dalla dichiarazione di conformità CE dell'imbarcazione ed evidenzia le sue caratteristiche costruttive. La categoria è importante perché indica al "diportista" i limiti (condizioni **meteo-marine**) entro cui l'unità è abilitata a navigare in sicurezza. La dichiarazione di conformità CE è rilasciata per i singoli esemplari venduti dal costruttore, ma la conformità CE è valutata sui prototipi della produzione dagli organismi tecnici notificati attraverso l'esame "CE del tipo". Esistono attualmente 6 organismi tecnici notificati alla Commissione Europea e autorizzati dall'Italia a valutare la Conformità CE: R.I.Na. – DNV Modulo Uno – Istituto Giordano – Udicer Nautitest – ANCCP – Quality and Security System.

Concedente (o società di leasing)

È l'intermediario bancario o finanziario creditore che acquista materialmente l'unità da diporto scelta dall'utilizzatore, la "concede" in locazione finanziaria, conservandone la proprietà sino al momento del suo eventuale riscatto.

Corpo delle Capitanerie di Porto -Guardia Costiera

È un Corpo della Marina Militare (con un organico di circa 11.000 persone) che svolge compiti e funzioni collegate in prevalenza con l'uso del mare

per i fini civili e con dipendenza funzionale da vari ministeri che si avvalgono della sua opera (primo fra tutti il Ministero dei Trasporti). Le sue principali linee di attività sono:

- ricerca e soccorso in mare
- sicurezza della navigazione
- protezione dell'ambiente marino
- controllo sulla pesca marittima
- amministrazione periferica delle funzioni statali in materia di personale marittimo, naviglio mercantile da pesca e da diporto
- polizia marittima e giudiziaria

Dichiarazione di conformità CE

È l'attestazione scritta con la quale il fabbricante dichiara che i suoi prodotti soddisfano i requisiti stabiliti dalla normativa comunitaria e dagli articoli 4 e seg. Codice della Nautica da Diporto e, se si tratta di unità soggette all'esame «CE del tipo», sono anche conformi all'esemplare oggetto di tale esame.

Dislocamento

Indica il peso della nave, ossia il peso dell'acqua da essa spostata.

Esame «CE del tipo»

È il controllo, effettuato da un organismo notificato su un esemplare della produzione, per accertare se esso soddisfa le disposizioni della normativa comunitaria.

Fornitore

È colui che vende l'unità da diporto, scelta dall'utilizzatore, alla società leasing.

Imbarcazione da diporto

Sono tutte le costruzioni destinate alla navigazione da diporto che hanno una lunghezza dello scafo compresa fra 10,01 e 24 metri.

Lease-back

È il contratto in base al quale il futuro utilizzatore vende alla società di leasing l'unità da diporto e la società di leasing concede la stessa in leasing al venditore.

Licenza di navigazione

La licenza di navigazione, sia quella provvisoria sia quella definitiva, abilita un'unità da diporto alla navigazione nei limiti indicati dalla categoria di progettazione per le imbarcazioni marcate CE o in quelli fissati dalla legge per quelle senza tale marcatura e per le navi da diporto.

Licenza radiotelefonica (RTF)

È il documento amministrativo che serve per l'utilizzo dell'apparato VHF a bordo (imbarcazioni e natanti). Tutti i natanti e le imbarcazioni sono obbligate ad avere a bordo il VHF quando la navigazione si svolge oltre le 6 miglia dalla costa. L'apparato VHF deve essere munito di dichiarazione di conformità oppure è soggetto a collaudo.

Lunghezza dello scafo

Deve essere misurata con un piano che attraversa la parte più prodiera e l'altro la parte più poppiera dell'unità). Questa lunghezza esclude le parti rimovibili che possono essere staccate in modo non distruttivo e senza influire sull'integrità strutturale dell'unità, per esempio alberi, bompressi, pulpiti a ciascuna estremità dell'unità, accessori della testa di ruota, timoni, motori entro fuoribordo, motori fuoribordo e relative staffe e piastre di supporto, piattaforme d'immersione, piattaforme d'imbarco, bottacci e parabordi".

Natante da diporto

Unità da diporto: a remi, oppure con lunghezza pari o inferiore a 10 metri.

Opzione per l'acquisto finale (riscatto)

È la facoltà in forza della quale il cliente alla fine del contratto, sempre che abbia adempiuto a tutte le proprie obbligazioni, può decidere di acquistare il bene al prezzo indicato o di prorogarne l'utilizzo ad un canone predefinito

Organismi tecnici affidati

Sono Organismi tecnici autorizzati ai sensi del decreto legislativo n. 314/98; non hanno, come quelli notificati competenze in materia di certificazione CE, bensì in materia di stazzatura e di visite di sicurezza anche dell'unità da diporto. Quelli autorizzati ad operare in Italia sono: R.I.Na, American Bureau of Shipping, Bureau Veritas e Germanischer Lloyd.

Portata

Esprime il peso totale del carico che l'imbarcazione può trasportare. La portata netta indica il peso del carico utile (passeggeri, bagagli e merci), la portata lorda invece indica il peso complessivo che l'imbarcazione può sopportare.

Stazza

Rappresenta la capacità interna dell'imbarcazione, l'unità di misura è la tonnellata di stazza. La stazza è lorda se si tiene conto della capacità totale dell'imbarcazione, è netta se da quella lorda si detraggono i volumi degli spazi non utilizzabili per il trasporto (locali per equipaggio, motori, serbatoi, etc.).

Tasso leasing

Indicato obbligatoriamente nei fogli informativi e nel documento di sintesi/contratto ai fini della Trasparenza delle condizioni contrattuali, è il Tasso interno di attualizzazione per il quale si verifica l'uguaglianza fra costo di acquisto del bene locato (al netto delle imposte) e valore attuale dei canoni e del prezzo dell'opzione finale di acquisto (al netto delle imposte) contrattualmente previsti.

In sostanza è il TIR dell'operazione di leasing o meglio del flusso di cassa ad essa correlato e costituito da:

- esborso pari al costo di acquisto del bene (senza IVA), che non è attualizzato in quanto si suppone posizionato all'istante zero dell'asse dei tempi;
- incassi legati ai canoni ed al prezzo di acquisto finale (senza IVA), da attualizzare in quanto percepiti (salvo semmai il solo canone alla stipula) durante tutta la vita del contratto.

Le istruzioni della Banca d'Italia forniscono in aggiunta una ulteriore precisazione:

"Per i canoni comprensivi dei corrispettivi per servizi accessori di natura non finanziaria o assicurativa andrà considerata solo la parte di canone riferita alla restituzione del capitale investito per l'acquisto del bene e dei relativi interessi".

U.C.I.N.A.

Unione nazionale dei cantieri e dell'industrie nautiche ed affini.

Unità da diporto

Qualsiasi costruzione destinata alla navigazione da diporto, cioè quella effettuata in acque interne e/o marittime a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro, salvo gli usi commerciali previsti dalla legge.

Utilizzatore

È colui che sceglie e utilizza l'unità da diporto acquisita in locazione finanziaria e può riscattarla al termine del contratto.

LA NORMATIVA E LA PRASSI DI RIFERIMENTO

- Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (GU n. 239 del 13-10-2005- Suppl. Ordinario n.163) Nuovo codice delle Assicurazioni private - Unità da Diporto
- Decreto Ministeriale n.121 del 10 maggio 2005 (G.U. n.154 del 05-07-2005) "Regolamento recante l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto"
- Codice della Nautica da Diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172 (GU n. 202 del 31-8-2005- Suppl. Ordinario n.148)
- Legge 8 luglio 2003, n.172 "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico" (GU n. 161 del 14-7-2003)
- Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n.385 (Testo Unico Legge Bancaria)
- Legge 11 febbraio 1971 n. 50 "Norme sulla navigazione da diporto" (G.U. n. 69 del 18 marzo 1971)
- R.D. 30 marzo 1942, n. 327 Codice della Navigazione
- DM n. 232/94 regolamento di sicurezza per le navi da diporto
- DM n. 478/99 regolamento di sicurezza per natanti e imbarcazioni da diporto
- Decreto - legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
- Risoluzione Agenzia delle Entrate dell'11 ottobre 2007, n. 284/E
- Circolare Agenzia delle Entrate del 7 giugno 2002, n. 49/E
- Circolare Agenzia delle Entrate del 2 agosto 2001, n. 76/E
- Circolare Ministero dell'Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per le Autonomie n. 3 del 27.10.2006 "Autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione dei beni mobili registrati e degli atti di costituzione di garanzia sugli stessi. art. 7, DL 223/2006"
- Nota Ministero dei Trasporti - Dipartimento per la navigazione e il trasporto marittimo e aereo - Direzione Generale per la navigazione e il trasporto marittimo e interno Div. 6 del 2007 "art. 7 legge 4 agosto 2006, n. 248"
- Circolare Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto n. 36416 del 12 aprile 2006
- Circolare Ministero dei Trasporti - Direzione Generale per la Navigazione e il Trasporto Marittimo e Interno Prot. 9953 dell'11 giugno 2007

BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE

- Raiola – Buchet: ANDAR PER MARE – La disciplina della nautica da diporto. Supplemento alla "Rivista Marittima" n. 5/2006
- Raiola A.: I CHIARIMENTI DELL'ESPERTO – in "La Lettera di ASSILEA" n. 2/2007

ALLEGATI

- 1. DOCUMENTI PER PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DI UNITÀ DA DIPORTO IMMATRICOLATE**
- 2. NOTA DI TRASCRIZIONE**
- 3. DOMANDA DI ISCRIZIONE PER IMBARCAZIONI CON “MARCATURA CE”**
- 4. DOMANDA PER RICHIESTA LICENZA RTF**
- 5. DOMANDA PER IL RILASCIO DEL DUPLICATO DELLA LICENZA DI NAVIGAZIONE**
- 6. DOMANDA PER L’IMPIEGO DI UNITÀ DA DIPORTO IN ATTIVITÀ DI LOCAZIONE E/O NOLEGGIO/ DIVING/INSEGNAMENTO PROFESSIONALE NAVIGAZIONE DA DIPORTO**
- 7. LEASING NAUTICO -DICHIARAZIONE UTILIZZATORE PER L’APPLICAZIONE IVA SUI CANONI LEASING**

DOCUMENTI PER PASSAGGIO DI PROPRIETÀ DI UNITÀ DA DIPORTO IMMATRICOLATE

- 1) **Titolo di proprietà** che può essere costituito da:
 - a) atto pubblico;
 - b) scrittura privata con sottoscrizioni autenticate e registrata;
 - c) dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata e registrata (per tutte le imbarcazioni da diporto e per quelle navi da diporto di stazza lorda non superiore alle 10 tonnellate);
 - d) sentenza;
 - e) per le unità acquistate all'estero il titolo di proprietà può essere costituito dal c.d. **"Bill of Sale"** con firme autenticate legalizzato dall'Autorità Consolare (*salvo che non sia previsto lo status di reciprocità - Per i Paesi dell'Unione Europea la legalizzazione è stata soppressa - Legge 106/1990*) e registrato presso un qualsiasi Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate (ex Registro). Il documento deve essere accompagnato dal certificato di cancellazione dal registro straniero ovvero da una dichiarazione rilasciata dal proprietario che attesti che per l'unità oggetto della vendita, la legislazione del Paese di provenienza non richiede l'iscrizione nei registri. I documenti devono essere tradotti in lingua Italiana dall'Autorità Consolare o da interpreti autorizzati dal Tribunale;
 - f) acquisto a causa di morte: certificato di morte, copia autentica (*per estratto*) del testamento (se esiste) e dichiarazione di accettazione dell'eredità contenuta in atto pubblico o in scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente. La dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio o la dichiarazione di successione a fini fiscali non sono valide.
- 2) **Doppia nota di trascrizione** (*in bollo*), come da facsimile.
- 3) **Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e cittadinanza** resa ai sensi dell'art.46 del DPR n°445/2000. Le dichiarazioni sostitutive sono esenti da bollo¹.
- 4) **Versamento di € 20.00** sul c.c.p. _____ intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di _____ con la causale "Capo XXIII - Cap. 3567 – C.E.E.D. Ministero dei Trasporti - trascrizione nei registri di passaggio proprietà imbarcazione - Sigla e n° di iscrizione".²
- 5) **Versamento di € 15.00** sul c.c.p. _____ intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di _____ con la causale "Capo XXIII - Cap. 3567 – C.E.E.D. Ministero dei Trasporti - aggiornamento licenza di navigazione"²
Nota: I versamenti indicati ai punti 4) e 5) possono essere effettuati cumulativamente.
- 6) **Versamento di € 61,97** sul c.c.p. _____ intestato alla Sezione Tesoreria Provinciale dello Stato di _____ con la causale "Capo XV - Cap. 2170".²
- 7) **Licenza di navigazione** (*originale ai fini dell'annotazione dell'atto*).³

Note:

1. Se trattasi di società, in luogo del certificato di cittadinanza e di residenza, deve essere presentato il certificato della Camera di Commercio avente data non anteriore a 6 mesi (ovvero dichiarazione sostitutiva) la certificazione è accettata anche oltre il termine dei 6 mesi nel caso in cui l'interessato dichiari (in fondo al documento) che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Per le dichiarazioni la Legge non prevede alcuna formalità; esse possono essere rese alla presenza del funzionario addetto purché venga esibito un documento di riconoscimento in corso di validità oppure possono essere spedite allegando una fotocopia del documento stesso.
2. Il versamento delle somme sul Capo XV va effettuato (su bollettino Mod. CH8 ter) sul c.c.p. della Tesoreria Provincia le dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di iscrizione.
3. Il Codice della Nautica da diporto prevede che il procedimento amministrativo debba essere svolto entro 20 giorni dalla data di presentazione della documentazione. Nel frattempo l'unità può continuare a navigare con la ricevuta dell'avvenuta presentazione della documentazione necessaria per la trascrizione.

(In bollo in duplice copia)

NOTA DI TRASCRIZIONE

(da presentare all'Ufficio di iscrizione dell'unità)

A FAVORE DI (chi ha acquistato)

Se persona fisica Sig. _____ nato a _____
il ____/____/____ e residente a _____ in
Via/Piazza _____ n° _____, C.F. _____ in regime di
comunione/separazione dei beni con _____

Se Persona giuridica Rag Sociale _____ con sede in _____
Via/Piazza _____ n° _____, P.I./C.F. _____ REA _____

CONTRO (chi ha venduto)

Se persona fisica Sig. _____ nato a _____
il ____/____/____ e residente a _____ in
Via/Piazza _____ n° _____, C.F. _____ in regime di
comunione/separazione dei beni con _____

Se Persona giuridica Rag Sociale _____ con sede in _____
Via/Piazza _____ n° _____, P.I./C.F. _____ REA _____

Si richiede

la trascrizione dell'atto: ? atto pubblico
 ? scrittura privata con sottoscrizioni autenticate e registrata
 ? dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata e registrata
 ? sentenza

autenticato da _____ (notaio – ufficio comunale – STA) in data ____/____/____ e
registrato presso l'ufficio del Registro di _____ al n° _____ in
data ____/____/____ mediante il quale il Sig. _____ vende e trasferisce
al Sig. _____ l'imbarcazione/nave da diporto iscritta al n° _____
dei R.I.D./R.N.D. di _____ per il prezzo di EURO _____ (interamente pagato¹).

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

_____ lì _____

(firma) _____

L'esibitore (l'autentica non è richiesta)

Note:

1. Se l'acquisto è sottoposto a termine o a condizione, se ne deve fare menzione.
 - a) Ai sensi dell'art. 17 comma 1 del Decreto Legislativo 171 del 18.07.2005 gli atti costitutivi, traslativi o estintivi della proprietà o di altri diritti reali su unità da diporto soggette ad iscrizione devono essere trascritti entro sessanta giorni dalla data dell'atto
 - b) Copia della nota di trascrizione munita della annotazione della ricezione (giorno e ora) è restituita all'interessato insieme alla Licenza di Navigazione dell'unità aggiornata.
 - c) In caso di acquisto "mortis causa" va allegato il certificato di morte.

DOMANDA DI ISCRIZIONE PER IMBARCAZIONI CON “MARCATURA CE”

(la domanda va presentata a qualsiasi Capitaneria di Porto o Ufficio Circondariale Marittimo nonché agli Uffici Provinciali ex MCTC autorizzati a tenere i registri)

Al _____

Il sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il ____/____/____ e
residente a _____ in Via/Piazza _____ n°
_____, C.A.P. _____ C.F. _____, proprietario dell'imbarcazione da diporto
appartenente alla categoria di progettazione _____ (indicare se A, B, C, o D) Tipo _____ (a
motore/a vela con m.a./motoveliero - indicare il tipo) munita di motore e.b. - e.f.b. - f.b. della potenza di KW
_____ anno di costruzione _____ costruttore _____ numero di
identificazione dello scafo, H.I.N. : _____

chiede

- l'iscrizione dell'unità nei Registri delle Imbarcazioni da Diporto (R.I.D.) di codesto Ufficio;
- il rilascio della licenza definitiva di navigazione (provvisoria nel caso di presentazione della fattura);
- il rilascio del certificato di sicurezza;
- l'assegnazione del nominativo internazionale (nel caso in cui l'unità sia munita di un apparato Vhf)¹;
- l'assegnazione del seguente nome (*facoltativo*) _____.

Si allega:

- Titolo di proprietà (atto pubblico, scrittura privata autenticata e registrata, dichiarazione dell'alienante con sottoscrizione autenticata e registrata, sentenza)
- Copia della fattura di acquisto, dalla quale risultano le complete generalità, il codice fiscale la descrizione tecnica dell'unità e l'assolvimento degli adempimenti fiscali²;
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza e cittadinanza resa ai sensi dell'art.46 del DPR n°445/2000. Le dichiarazioni sostitutive sono esenti da bollo³.
- Dichiarazione di assunzione di responsabilità relativa agli eventi derivanti dall'esercizio dell'unità (solo nel caso di iscrizione provvisoria);
- Dichiarazione di “conformità CE” rilasciata dal costruttore;
- Copia dell'attestazione “CE del tipo” rilasciata dall'organismo notificato se prevista (*per le unità superiori ai 12 mt di l.f.t. di categoria di progettazione A,B o C*)
- Dichiarazione di potenza del motore rilasciata dal costruttore ovvero (per i vecchi motori) certificato di omologazione e dichiarazione di conformità (solo per i motori e.b. ed e.f.b.)⁴;
- Versamento di € 61,97 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Capo XV - Cap. 2170⁵;
- Versamento di € 30.00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Capo XXIII - Cap. 3567;
- Versamento di € 25.00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Capo XXIII - Cap. 3567 (rilascio licenza); si può fare un unico versamento di € 55,00
- Versamento di € 20.00 effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Capo XXIII - Cap. 3567 (solo nel caso di rilascio licenza provvisoria e sostituisce quello da € 25,00);
- Versamento di € 2.28 in contanti⁶ (costo stampato della licenza di navigazione);
- n° 2 marche da bollo (da € 14,62) per la licenza e per il certificato di sicurezza;

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

_____ li _____

Firma

Note:

- L'unità, quando naviga a distanza superiore a 6 miglia dalla costa deve essere munita almeno di un apparato Vhf e l'operatore deve essere munito del “Certificato limitato Rtf”;
- Tale documento è richiesto per iscrizione provvisoria ed esclude il titolo di proprietà di cui al punto 1. In tale caso l'immatricolazione è condizionata alla successiva presentazione del titolo di proprietà entro il termine di 6 mesi. Trascorso inutilmente il periodo, l'immatricolazione si ha per non avvenuta e i documenti (licenza di navigazione provvisoria e certificato di sicurezza) devono essere restituiti all'ufficio che li ha rilasciati.
- Se trattasi di società, in luogo del certificato di cittadinanza e di residenza, deve essere presentato il certificato della Camera di Commercio avente data non anteriore a 6 mesi (ovvero dichiarazione sostitutiva) la certificazione è accettata anche oltre il termine dei 6 mesi nel caso in cui l'interessato dichiari (in fondo al documento) che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. Per le dichiarazioni la Legge non prevede alcuna formalità; esse possono essere rese alla presenza del funzionario addetto purché venga esibito un documento di riconoscimento in corso di validità oppure possono essere spedite allegando una fotocopia del documento stesso.
- Se l'unità è munita di motore f.b. la dichiarazione di potenza non va presentata;
- Il versamento sul Capo XV di cui ai su indicati punti 2) e 3) - va effettuato (con bollettini Mod. CH8 ter) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'ufficio di iscrizione.
- In alcuni Uffici Marittimi è consentito effettuare il versamento mediante conto corrente postale.

Marca da
bollo €14.62

DOMANDA PER RICHIESTA LICENZA RTF

(Non utilizzabile per traffico di corrispondenza pubblica)

Al Ministero delle Comunicazioni
Ispettorato Regionale Territoriale
_____ (competente)

tramite Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo
di _____

Il/la sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il ____/____/____ e
residente a _____ in Via/Piazza _____
n° _____, C.A.P. _____ C.F.: _____

Chiede

il rilascio della licenza d'esercizio per la stazione radiotelefonica VHF

Marca _____ modello _____ - non utilizzabile per la
corrispondenza pubblica - da installare a bordo dell'imbarcazione da diporto iscritta al n° _____/D
dei R.I.D. di _____, Nominativo Internazionale _____,
denominata _____ di cui si allega fotocopia della licenza di navigazione.

Si allega:

- dichiarazione di conformità/dispaccio di omologazione dell'apparato rilasciata dal costruttore;
- N° 2 marche da bollo € 14,62. (provvisoria e definitiva)

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

Data _____

Firma

Note:

- 1) *Gli apparati ricetrasmittenti (fissi e portatili) muniti della dichiarazione di conformità sono esonerati dal collaudo e dalle ispezioni. Gli apparati sprovvisti di certificazione di conformità e quelli che effettuano traffico di corrispondenza pubblica sono soggetti al collaudo e conseguentemente con la presentazione dell'istanza va effettuato un versamento della somma stabilita per ciascuna zona territoriale (l'importo è di circa 200 euro, ma la conferma della somma può essere richiesta all'Ispettorato regionale territoriale competente) necessaria per le spese del funzionario del Ministero delle Comunicazioni che effettuerà il collaudo dell'apparato VHF da installare a bordo.*
- 2) *L'Ufficio d'iscrizione assegna all'unità il nominativo internazionale inviando la relativa documentazione al competente Ispettorato Territoriale del Ministero delle Comunicazioni per il rilascio della licenza definitiva d'esercizio dell'apparato VHF installato a bordo. In attesa della licenza definitiva, l'Ufficio d'iscrizione rilascia una licenza provvisoria.*
- 3) *L'apparato VHF può essere utilizzato solo da coloro che sono in possesso del "certificato limitato RTF". Per ottenere il certificato (senza esame) va presentata apposita domanda alla stessa Amministrazione delle Comunicazioni.*
- 4) *La licenza RTF va sostituita solo in caso di sostituzione dell'apparato.*

DOMANDA PER IL RILASCIO DEL DUPLICATO DELLA LICENZA DI NAVIGAZIONE

(da presentare all'Ufficio che ha rilasciato il documento originale)

Alla Capitaneria di Porto/Ufficio Circondariale Marittimo di _____

Il/La sottoscritto/a _____ nato/a
a _____ il ____/____/____ e residente in _____ in Via/Piazza
_____, n° _____, C.A.P. _____ Cod. Fisc.
_____, avendo smarrito la **licenza di navigazione** dell'imbarcazione iscritta al
n° _____/D di codesti R.I.D.

Chiede

il rilascio del duplicato del documento.

Si allega:

- 1) versamento di € 25.00 sul c.c.p. _____ intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di _____ con la causale: "Capo XXIII - Capitolo 3567 – C.E.E.D. Ministero dei Trasporti";
¹
- 2) Versamento di € 2,45 (unità non marcate CE) o € 2,28 (unità marcate CE) effettuato alla Tesoreria Provinciale dello Stato con causale "Capo XXIII - Capitolo 3567 – C.E.E.D. Ministero dei Trasporti" ¹ (costo stampato);
- 3) Originale della denuncia di smarrimento in carta libera. ^{2,3,4}

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati sopra indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente procedimento.

_____ lì _____

Il richiedente

Note:

- 1) Il versamento sul Capo XV va effettuato (con bollettino Mod. CH 8 ter) sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si trova l'Ufficio competente al rilascio del documento.
- 2) La copia della denuncia di smarrimento (di furto o di distruzione), con un documento attestante la vigenza della coperutra assicurativa, costituisce autorizzazione provvisoria per la navigazione tra i porti nazionali per la durata di trenta giorni, a condizione che il certificato di sicurezza sia in corso di validità.
- 3) Il procedimento amministrativo deve essere portato a termine entro 20 giorni dalla data della presentazione della documentazione prescritta.
- 4) Il nuovo documento rilasciato è esente da bollo (art.7 della legge 22/12/1990 n°405).

**DOMANDA PER L'IMPIEGO DI UNITÀ DA DIPORTO IN ATTIVITÀ DI
LOCAZIONE / NOLEGGIO/
DIVING / INSEGNAMENTO PROFESSIONALE NAVIGAZIONE DA DIPORTO**

Al _____
(Ufficio d'iscrizione dell'unità)

Il sottoscritto/a _____ nato/aa _____ il
____/____/____ residente in _____ Via/Piazza _____
n° _____, legale rappresentante della Società/Ditta individuale _____, con
sede in _____ via/piazza _____ n° _____ Partita Iva
n° _____, iscritta al n° _____ del Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A. di
_____, esercente l'attività di locazione e/o noleggio¹ di unità da diporto / diving / insegnamento
professionale navigazione da diporto,

D I C H I A R A

che le sotto notate unità da diporto (imbarcazioni/navi) iscritte presso codesto Ufficio verranno utilizzate
mediante: (a) contratti di locazione e/o noleggio, (b) per l'insegnamento della navigazione da diporto, (c) come
unità appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo e ricreativo - indicare lo scopo
: _____

- 1) Sigla _____ N°. _____ (indicare se in qualità di proprietario o armatore)
2) Sigla _____ N°. _____
3) Sigla _____ N°. _____

In relazione a quanto sopra, a norma delle vigenti disposizioni, CHIEDE che l'esercizio dell'attività svolta venga
annotato nella licenza di navigazione delle predette unità e nei R.I.D./R.N.D. di codesto Ufficio².

Si allega:

1. licenza di navigazione della/delle unità predette, unitamente al certificato di iscrizione nel Registro
delle Imprese presso la C.C.I.A.A. (o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 445/2000);
2. attestazione di versamento di € 15.000 (per ciascuna unità adibita a locazione/noleggio)³.

Il sottoscritto è informato, ai sensi dell'art.13 del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, che i dati sopra
indicati verranno trattati in base alla normativa vigente esclusivamente per finalità connesse al conseguente
procedimento.

_____ li _____

Firma _____

Note:

1. Le unità impiegate nel noleggio non possono trasportare più di 12 passeggeri.
2. L'autorità marittima annota l'attività svolta dall'unità sulla licenza di navigazione e rilascia il "ruolino di equipaggio" (se
adibita a noleggio).
3. Il versamento va effettuato con bollettini Mod. CH8 ter sul c.c.p. della Tesoreria Provinciale dello Stato nella cui giurisdizione si
trova l'ufficio di iscrizione (causale Capo XXIII - Capitolo 3567 - C.E.E.D. Ministero dei Trasporti).

LEASING NAUTICO
DICHIARAZIONE UTILIZZATORE PER L'APPLICAZIONE IVA SUI CANONI
LEASING

Io sottoscritto _____ nato a _____ il ____/____/____
e residente in _____ in Via/Piazza _____
n. _____ Codice Fiscale _____ utilizzatore di:

in forza del contratto di locazione finanziaria n° _____ con Voi stipulato in data ____/____/____ intendendo avvalermi di quanto disposto dall'art. 7 quarto comma lettera f) DPR 26/10/1972 n. 633, come modificato dall'art. 46 della Legge n° 342 del 21/11/2000, in materia di applicazione dell'I.V.A. in caso di utilizzo dell'unità al di fuori delle acque dei Paesi della Comunità Europea,

dichiaro sotto la mia personale responsabilità

- che l'unità da diporto da Voi concessami in locazione finanziaria con il sopracitato contratto verrà utilizzata anche al di fuori delle acque territoriali dell'Unione Europea;
- che detta unità da diporto corrisponde alla specie contrassegnata con la "X" e firmata a lato nella seguente tabella pubblicata nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 49/E del 07/06/2002:

Tipologia dell'unità da diporto	% del corrispettivo da assoggettare ad IVA	Firma
Unità a motore o a vela di lunghezza superiore a 24 metri	30%	
Unità a vela di lunghezza tra i 20,01 – 24,00 metri ed unità a motore di lunghezza tra i 16,01 – 24,00 metri	40%	
Unità a vela di lunghezza tra i 10,01 – 20,00 metri ed unità a motore di lunghezza tra i 12,01 – 16 metri	50%	
Unità a vela di lunghezza fino a 10 metri ed unità a motore di lunghezza tra i 7,51 – 12 metri	60%	
Unità a motore di lunghezza fino a 7,50 metri	90%	
Unità appartenenti alla categoria D (abilitate alla navigazione solo in acque protette)	100%	

Chiedo pertanto alla Vostra Società, manlevandola, di voler assoggettare i corrispettivi del contratto di locazione finanziaria sopra citato all'aliquota I.V.A. ordinaria in vigore al momento della fatturazione di ciascun corrispettivo nella misura ridotta del ____%. Tale percentuale è in ogni caso in linea con il prevedibile effettivo utilizzo dell'unità da diporto concessami in locazione finanziaria.

Mi impegno, qualora l'effettivo utilizzo si discosti per difetto da quanto sopra, a fornirVi immediata comunicazione nella stessa medesima forma della presente dichiarazione e da notificarsi con raccomandata con avviso di recapito al fine dell'applicazione di una più consona percentuale di riduzione. Mi impegno altresì a comunicarVi ogni eventuale modifica, anche legislativa, sull'argomento qui trattato.

Fin d'ora Vi manlevo da ogni eventuale responsabilità dovute a infedeli o inesatte dichiarazioni, e mi obbligo, nel caso di eventuali accertamenti, a metterVi a disposizione tutta la documentazione in mio possesso a prova di quanto dichiarato.

In ogni caso qualsiasi somma (capitale, interessi, sanzioni etc.) che la Vostra società fosse chiamata a pagare a causa della riduzione forfettaria qui accordatami Vi sarà da me rimborsata integralmente a semplice Vostra richiesta scritta in unica soluzione, ogni eccezione rimossa e fatto salvo quanto indicato nel contratto di locazione finanziaria.

_____, ____/____/____

In fede

La firma è stata apposta in mia presenza



A cura di Assilea Servizi Srl
per conto della
Associazione Italiana Leasing
00144 Roma - Piazzale Ezio Tarantelli, 100
Telefono 06 9970361
Fax 06 45440739
www.assilea.it
info@assilea.it

supplemento al numero 6 anno 13 della Lettera di Assilea